

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. **LXXXIII**

n. 1

RELAZIONE **SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ANALISI** **DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

(Anno 2012)

(Articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Presentata dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
(PATRONI GRIFFI)

Trasmessa alla Presidenza il 26 luglio 2013

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Premessa	Pag.	5
2. Quadro nazionale degli strumenti di <i>better regulation</i>	»	7
a) Consultazione sulla nuova disciplina in materia di impatto della regolazione	»	9
b) La direttiva sul rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	»	11
3. Applicazione da parte delle Amministrazioni statali	»	13
a) AIR	»	13
b) VIR	»	24
c) ATN	»	25
4. Il Progetto POAT-DAGL	»	28
5. Esperienze in ambiti diversi: autorità indipendenti, altri livelli di <i>governance</i> e quadro comunitario internazionale	»	31
6. Considerazioni conclusive e propositive	»	46
ALLEGATO A – Quadro comunitario ed internazionale	»	51
ALLEGATO B – Esperienze in singole Regioni	»	56
ALLEGATO C – Tabella di riepilogo delle sperimentazioni realizzate e in fase di completamento nelle 4 Regioni Convergenza nell'ambito del progetto POAT-DAGL	»	70

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La Relazione annuale sullo stato di applicazione dell'analisi d'impatto della regolazione (AIR), in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, della legge 246/2005, offre l'occasione per fornire un quadro informativo in materia e per analizzare le criticità riscontrate, le iniziative in corso e le prospettive di sviluppo.

Come illustrato di seguito, le relazioni AIR, prodotte nel corso del 2012, presentano maggiori elementi informativi rispetto all'anno precedente limitatamente ad alcuni aspetti. Permangono, in particolare, criticità relative alla valutazione degli effetti attesi dall'intervento, che continua ad essere prevalentemente di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo: in definitiva, continuano a non essere sfruttate tutte le potenzialità d'analisi ai fini dell'individuazione dell'opzione d'intervento preferibile.

Occorre comunque considerare che, come noto, l'attività legislativa anche nell'anno 2012 è stata fortemente caratterizzata da interventi di decretazione d'urgenza per far fronte con immediatezza alla grave situazione economico-finanziaria.

Ne è conseguita una politica normativa i cui profili qualificanti risultano pertanto legati all'urgenza ed indifferibilità di provvedere in situazioni in rapida evoluzione

Si registrano apprezzabili segnali sull'effettiva implementazione degli strumenti di analisi nell'ordinario operare delle amministrazioni, anche in ambito regionale, pur dovendosi confermare tutte le considerazioni già espresse nelle relazioni precedenti in ordine al tempo eccessivamente ridotto dedicato all'AIR, alla inadeguatezza delle soluzioni organizzative adottate, salvo alcune eccezioni, nonché all'insufficiente integrazione del processo di AIR nell'ambito dell'istruttoria normativa delle amministrazioni.

Nella Relazione sono inoltre forniti elementi in ordine allo stato di applicazione della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e dell'analisi tecnico-normativa (ATN).

La Relazione è organizzata come segue.

Il paragrafo 2 è dedicato al quadro nazionale degli strumenti di *better regulation*. Nel paragrafo 3 si descrive lo stato di applicazione di AIR, VIR e ATN da parte delle amministrazioni centrali e si illustrano anche iniziative adottate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito DAGL). Nel paragrafo 4 si descrivono gli sviluppi del progetto di assistenza tecnica (POAT) che il DAGL gestisce a beneficio delle regioni dell'obiettivo convergenza e che è dedicato non solo al rafforzamento degli strumenti di qualità della regolazione in queste regioni, ma anche allo scambio delle migliori pratiche tra

amministrazioni centrali e regionali e, in generale, al rafforzamento del coordinamento istituzionale in tema di qualità della regolazione.

La Relazione illustra poi lo stato dell'arte dell'AIR nelle autorità indipendenti e negli altri livelli di governo, rinviando a tre allegati per riferimenti ad esperienze regionali ed a quelle maturate nel contesto internazionale ed europeo.

Nel paragrafo 6 si propongono alcune riflessioni conclusive.

2. Quadro nazionale degli strumenti di *better regulation*

L'assetto ordinamentale vigente non ha subito sostanziali modifiche nel 2012; è però da segnalare l'avvio di iniziative normative volte a rivedere profondamente la disciplina dell'AIR, della VIR e della Consultazione e a dare attuazione alla normativa adottata al fine di contenere il c.d. *goldplating* (cfr. *infra*).

Come è noto, l'AIR consiste nella valutazione, da svolgersi nel corso dell'istruttoria normativa, degli effetti attesi derivanti dalle norme che si intendono introdurre nell'ordinamento. Elementi qualificanti di questa analisi sono la descrizione delle motivazioni che giustificano l'intervento, l'individuazione degli obiettivi, l'elaborazione di una pluralità di opzioni di intervento e la valutazione degli effetti positivi e negativi derivanti da tali opzioni con particolare riguardo ai soggetti esterni all'amministrazione (cittadini e imprese). La finalità dell'AIR è di fornire al decisore informazioni utili a valutare preventivamente l'efficacia dell'intervento proposto e l'impatto sociale ed economico che lo stesso potrà produrre.

Sinteticamente, si ricorda che la disciplina dell'AIR¹ si applica agli atti normativi del Governo; l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al DAGL i risultati dell'AIR in apposita relazione. Spetta al DAGL – che in materia di AIR e VIR è il referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, comunitario e internazionale – assicurare il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR ed anche consentire, su motivata richiesta dell'amministrazione proponente l'iniziativa regolatoria, l'eventuale esenzione dall'AIR.

Il ruolo del DAGL in materia è stato nuovamente delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288. L'articolo 28, nel ribadire che il DAGL è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio nella funzione di coordinamento dell'attività normativa e sovrintende all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, puntualizza che spetta al medesimo dipartimento curare l'elaborazione delle metodologie in tema di AIR, VIR e ATN nonché coordinare e sovrintendere all'applicazione della disciplina in materia, anche con riferimento all'attuazione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale.

¹ Come noto, nell'ordinamento italiano l'AIR, già recepita a titolo sperimentale e a livello statale dalla legge n. 50 del 1999, è stata posta a sistema dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la cui disciplina è stata proceduralmente articolata con il DPCM 11 settembre 2008, n. 170, che reca per l'appunto disposizioni attuative in tema di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Nell'ambito della strategia di riduzione degli oneri amministrativi, avviata con il "taglia-oneri", previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è stato introdotto un nuovo meccanismo volto a bilanciare gli oneri introdotti con quelli eliminati, prevedendo che le relative stime siano inserite nell'AIR. Più in dettaglio, l'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali debbano trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione. Sulla base di tali relazioni – verificate, per quanto di competenza, dal DAGL - il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione.

La relazione sul bilancio degli oneri è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno; per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi.

Come noto, la valutazione degli impatti normativi non si esaurisce nell'analisi *ex ante* realizzata con l'AIR, ma prevede una analisi *ex post* ad essa strettamente collegata, costituita dalla verifica dell'impatto regolatorio (VIR).

Con la VIR, svolta dopo un determinato periodo di tempo dall'adozione di un atto normativo, sono valutati gli effetti prodotti sui destinatari della regolazione nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.:

La disciplina attuativa della VIR è recata dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, è intervenuto sul comma 4 dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sopprimendo il secondo e terzo periodo, i quali prevedevano che la VIR venisse applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, periodicamente a scadenze biennali.

Il comma 1 dell'art. 2 del citato DPCM 19 novembre 2009, n. 212, prevede ancora il periodo di riferimento biennale, in quanto stabilisce che “la VIR è effettuata sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonché, anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali” .

a) Consultazione sulla nuova disciplina in materia di impatto della regolazione

Il DAGL, nel corso dell'ultimo anno, ha svolto un approfondito lavoro di analisi delle criticità della attuale disciplina sull'analisi di impatto *ex ante* ed *ex post* della regolazione, anche alla luce degli sviluppi maturati nella strategia di *smart regulation* europea (contenuti, in primo luogo, nella comunicazione della Commissione Europea “Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea”²), delle raccomandazioni che l'OCSE ha rivolto al nostro paese nell'ultimo rapporto sulla riforma della regolazione ad esso indirizzato³, dell'esperienza applicativa e dei suggerimenti pervenuti dalle amministrazioni. . Tale lavoro ha condotto ad una serie di proposte di revisione della disciplina in questione che, dopo essere state oggetto di una consultazione con docenti ed esperti conclusasi a settembre 2012, sono state sottoposte a consultazione pubblica sul sito Internet del Governo dal 23 aprile 2013 al 31 maggio 2013. È in corso l'esame delle osservazioni pervenute.

I contenuti della nuova disciplina in materia di impatto della regolazione e consultazione

La nuova disciplina in via di definizione intende rivedere l'attuale disciplina dell'AIR e della VIR

² COM(2012) 746 final del 12 dicembre 2012.

³ Una sintesi del rapporto è disponibile all'indirizzo <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/betterregulationineuropeitaly.htm>.

in coerenza con il sistema di analisi in vigore a livello europeo e con le raccomandazioni OCSE in materia. In particolare, le principali novità sinora ipotizzate sono le seguenti:

- a) **Programmazione.** Collegare la selezione degli interventi da sottoporre ad AIR alla programmazione dell'attività normativa;
- b) **Selezione.** Modificare le ipotesi di esclusione e di esenzione dall'AIR in modo da diminuire il numero dei provvedimenti da sottoporre ad analisi e concentrare le risorse su quelli di maggiore impatto su cittadini ed imprese;
- c) **Consultazione.** Introdurre, per la prima volta, una disciplina sulla consultazione nell'ambito dell'AIR e della VIR, prevedendo norme specifiche sulla consultazione pubblica;
- d) **Comparazione.** Prevedere che l'analisi di impatto riguardi tutte le opzioni alternative di intervento ritenute attuabili e non solo di quella preferita;
- e) **Trasparenza.** Garantire maggiore trasparenza delle procedure di AIR e VIR, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle Relazioni AIR e VIR.

Inoltre, quanto alla VIR, l'ipotesi in esame mira ad aumentare l'autonomia e la responsabilità delle singole amministrazioni le quali sarebbero chiamate a definire, con periodicità quinquennale, un piano di valutazione della regolazione (aggiornabile annualmente) in cui individuare gli atti, anche collegati tra loro, che si intendono sottoporre a verifica, anche sulla base della rilevanza degli impatti prodotti.

Queste modifiche intendono introdurre un modello di valutazione ex post della regolazione coerente con quello definito con la comunicazione COM(2012)746 "EU Regulatory Fitness" approvata lo scorso 12 dicembre dalla Commissione Europea, in base al quale la valutazione riguarda aree di regolazione e conseguenti gruppi di atti normativi collegati che disciplinano una stessa materia. Inoltre, la nuova disciplina, intende abrogare definitivamente l'obbligo di svolgere la VIR con cadenza biennale, visto che un'azione di verifica presuppone un periodo temporale significativo per la rilevazione degli effetti prodotti, sia per la complessità delle fasi iniziali di implementazione di molte norme, sia per la necessità di tempi adeguati per la relativa messa a regime.

Nel corso del 2012, il DAGL ha realizzato una prima consultazione sui possibili contenuti della nuova disciplina riservata a docenti ed esperti della materia.

Ad aprile 2013, il Dipartimento ha avviato una consultazione pubblica terminata il 31 maggio p.v. Questa consultazione, realizzata sul sito internet del Governo, era aperta a chiunque ed era basata su un questionario strutturato on-line cui era possibile rispondere direttamente on-line attraverso un applicativo sviluppato *ad hoc*. Attualmente il DAGL sta esaminando le osservazioni.

b) La direttiva sul rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Nel 2012 è stata elaborata una direttiva ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246 - il cui iter di adozione si è perfezionato all'inizio del 2013 - per adeguare lo svolgimento dell'analisi d'impatto della regolamentazione e il relativo modello di relazione a recenti sviluppi normativi. In particolare, con riferimento a quanto previsto dalla lettera b), del comma 2, dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (che ha modificato l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introducendo i commi 24-bis, 24-ter e 24-quater), la direttiva individua i metodi da utilizzare riguardo agli atti normativi di recepimento di direttive europee, al fine di assicurare il rispetto del livello minimo di regolazione, prevedendo che si dia conto degli esiti della valutazione in apposita sezione della Relazione AIR. Come specificato dalle disposizioni richiamate, costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Nel procedere alla conseguente parziale revisione del modello attuale di relazione AIR per includervi la sezione specifica sul rispetto dei livelli di regolazione comunitaria, vengono anche apportate semplificazioni e precisazioni all'articolazione dei punti del modello di relazione a fini di chiarezza e completezza espositiva, con specificazioni in merito alla valutazione di impatto dell'iniziativa regolatoria sulle piccole e medie imprese ed alla valutazione degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti od eliminati, tenendo conto al riguardo di quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246, come introdotti rispettivamente dalla legge 11 novembre 2011 n. 180 e dall'art. 15, comma 2, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali, devono essere accompagnati anche da una relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), che viene predisposta dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa.

Secondo la definizione contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, pubblicata nella G.U. 18 settembre 2008, n. 219, l'Analisi Tecnico-Normativa

verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente e dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina comunitaria e agli obblighi internazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. L'ATN è contenuta in una relazione redatta secondo una griglia metodologica che contiene 23 indicatori, divisi in tre parti: I. Contesto nazionale; II. Contesto internazionale; III. Qualità sistematica e redazionale.

La migliore utilizzazione e lo sviluppo degli strumenti indicati è strettamente correlato alla programmazione delle iniziative normative per le evidenti esigenze temporali connesse all'effettuazione dei processi di analisi. Anche nel corso del 2012, il DAGL ha periodicamente invitato le amministrazioni a procedere ad una organica e coerente programmazione delle diverse attività normative, secondo un disegno di coordinamento delle stesse in una agenda trimestrale da verificare in relazione anche al monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo.

3. Applicazioni da parte delle Amministrazioni statali

a) AIR


Nel sistema italiano, per l'amministrazione statale, l'AIR è di competenza dei singoli Ministeri, spettando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compiti di coordinamento e di verifica. Per i singoli Ministeri è generalmente individuato l'Ufficio Legislativo quale responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza, anche per i raccordi con il DAGL in materia; nell'ambito dello stesso Ufficio Legislativo sono individuati funzionari referenti per le relative attività. Alcune amministrazioni hanno specificamente previsto una rete di referenti AIR, composta da rappresentanti delle strutture interne del dicastero, coordinata sempre dall'Ufficio legislativo, ovvero hanno previsto rapporti e sinergie operative e funzionali tra il medesimo Ufficio, articolazioni specifiche del Ministero e funzionari incaricati della predisposizione dei provvedimenti. Rilevato il ruolo di coordinamento degli Uffici legislativi, emerge generalmente il coinvolgimento di funzionari appartenenti alle strutture generali interne dei Ministeri che hanno seguito nel merito l'iter procedurale del provvedimento.

All'interno di singole articolazioni organizzative dei Ministeri, è sovente configurato a livello dipartimentale un Ufficio per la consulenza giuridico legale in supporto al Capo Dipartimento con il compito, di esaminare, in via generale, le proposte normative formulate dalle Direzioni, di assicurare l'istruttoria delle proposte trasmesse dall'Ufficio legislativo nonché di curare il raccordo con le Direzioni generali per la redazione di AIR e VIR. Tale sistema è stato, da ultimo, previsto dall'art. 5 del DM 5.07.2012 riguardo al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.


Da segnalare che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 9 febbraio 2012 è stata istituita presso tale amministrazione l'Unità per la Trasparenza (UpT) con il compito di assicurare la trasparenza dei processi decisionali relativi ai disegni di legge e agli schemi regolamentari di competenza e con responsabilità per il coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR. L'UpT è incaricata di curare la pubblicazione dell'elenco dei portatori di interessi particolari, cui si iscrivono con procedura telematica i soggetti che intendono partecipare ai processi decisionali pubblici di competenza dell'Amministrazione. Sempre ai sensi del decreto citato, l'UpT, salvo esigenze di particolare urgenza, cura la pubblicazione, in apposita

sezione del sito internet del Ministero, degli schemi di atti normativi di competenza del Ministero sottoposti ad AIR. In particolare, l'UpT comunica per via telematica l'apertura della consultazione ai soggetti iscritti nell'elenco, che partecipano accedendo ad apposita sezione del sito internet del Ministero; la consultazione resta aperta almeno 20 giorni; gli iscritti all'elenco possono partecipare anche mediante l'invio di valutazioni ovvero rispondendo ad eventuale questionario trasmesso dall'UpT; l'UpT può anche audire i soggetti che hanno partecipato alla procedura di consultazione; l'AIR, allegata allo schema di atto normativo, dà conto dei risultati della consultazione effettuata, indicando altresì le modalità seguite ed i soggetti consultati.

In relazione agli schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri, nel corso dell'anno 2012, le amministrazioni centrali hanno prodotto **n. 134 relazioni AIR**. La Figura 1 mostra la serie storica della Relazioni AIR complessivamente prodotte ogni anno dalle amministrazioni centrali.



In riferimento al 2012, le relazioni AIR prodotte sono così articolate: 54 a corredo di decreti legislativi, 45 a corredo di disegni di legge, 1 a corredo di decreto-legge, 34 a corredo di DPR (Figura 2).



Il numero di relazioni resta assolutamente elevato, anche rapportato a quelli di Paesi esteri con consolidata esperienza in tema di AIR, e riguarda la generalità delle iniziative normative del Governo, con le eccezioni dovute in particolare alle esclusioni ed esenzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, tra i casi di esenzione dall'AIR vi sono quelli qualificati come casi straordinari di necessità ed urgenza, dei quali sono espressione in primo luogo i decreti-legge. Sul punto è obiettivamente da considerare che l'attività normativa è stata caratterizzata, nell'anno 2012, in modo peculiare da provvedimenti di urgenza (complessivamente n. 28), in aumento rispetto all'anno 2011 (n.16).

È ancora da aggiungere che sono state predisposte n. 7 relazioni AIR a corredo di altrettanti regolamenti di competenza del Ministero della giustizia, n. 1 relazione AIR a corredo di regolamento di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, n. 3 relazioni AIR a corredo di regolamenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico e n. 1 relazione AIR a corredo di regolamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nel 2012, si sono registrati n. 130 casi di integrazione "sostanziale" della relazione AIR che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, pari al 96% del totale, senza considerare meri interventi di rettifica formale, con un incremento rispetto alla percentuale del 77% del totale indicata per il 2011 nella precedente Relazione al Parlamento.

La generalità delle richieste di integrazioni ha riguardato il completamento della relazione ed il chiarimento di parti della stessa coerentemente con il modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170. Tali integrazioni hanno consentito, nel rispetto comunque delle competenze delle amministrazioni, di migliorare i contenuti delle Relazioni, di puntualizzare alcuni elementi informativi presenti.

Nella tabella seguente si riportano, in riferimento al 2011 ed al 2012, i dati relativi al numero delle Relazioni AIR che presentano indicazioni specifiche in ordine alla rappresentazione di determinati elementi.

Tabella 1 – Dati di sintesi sui contenuti specifici delle Relazioni AIR

Contenuti	N. Relazioni AIR	
	2012	2011
Informazioni quantitative sulla situazione esistente	31	n.d.
Dati quantitativi relativi agli obiettivi dell'intervento	17	11
Accoglimento osservazioni emerse nell'ambito delle consultazioni	28	15
Informazioni relative allo svolgimento di una consultazione pubblica	8	3
Elaborazione di opzioni alternative	7	20
Stime quantitative relative a specifici effetti	6	2

n.d. = dato non disponibile

Rispetto agli anni precedenti, si rilevano, in particolare, alcuni miglioramenti circa le procedure di consultazione seguite dalle amministrazioni, anche riguardo alla rendicontazione dei relativi esiti all'interno della Relazione AIR; in particolare, dalle Relazione AIR emerge che nel corso dell'anno 2012 le amministrazioni hanno svolto una consultazione pubblica nei seguenti 8 casi:

- a) D.Lgs.: Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (ECONOMIA)
- b) D.Lgs.: Recepimento della direttiva della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (POLITICHE AGRICOLE)

- c) D.Lgs.: Attuazione della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione e 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. (SVILUPPO ECONOMICO)
- d) D. Lgs.: Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. (ECONOMIA)
- e) D.Lgs.: Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva UCITS IV). (ECONOMIA)
- f) D.Lgs.: Attuazione della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. (SVILUPPO ECONOMICO)
- g) D.Lgs.: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE del parlamento europeo e del consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. (ECONOMIA)
- h) D.Lgs.: Recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE. (SVILUPPO ECONOMICO)

I casi di esenzione dalla relazione AIR, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, risultano essere nel 2012 n. 31, riferiti ai seguenti atti normativi:

1. d.l.: *“Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale”*.
2. d.d.l.: *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2012)*.
3. d.d.l.: *Istituzione della giornata della nascita dello Stato Italiano*.
4. d.d.l.: *Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)*.
5. d.d.l.: *Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla Stabilità, sul Coordinamento e sulla Governance nell'Unione Economica e Monetaria*.
6. d.l.: *Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile*.
7. d.l.: *“Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti*.
8. d.l.: *Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nation Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite*.
9. d.l.: *Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero*.
10. d.l.: *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Mantova, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo*.
11. d.l.: *Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione*.
12. d.l.: *Misure urgenti in materia di infrastrutture, edilizia e trasporto*.
13. d.l.: *Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini e per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e di altre strutture del Ministero dell'Interno*.
14. d.l.: *Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, nonché di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria*.
15. d.l.: *Misure urgenti per la crescita del Paese*.
16. d.l.: *Proroga di termini in materia sanitaria*.
17. d.l.: *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Spending review*

18. d.l.: *Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.*
19. d.P.R.: *Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.*
20. d.l.: *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.*
21. d.l.: *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.*
22. d.l.: *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.*
23. d.l.: *Disposizioni concernenti interventi urgenti in favore della popolazione siriana e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione.*
24. d.l.: *Disposizioni urgenti in materia di fine servizio dei dipendenti pubblici.*
25. d.l.: *Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.*
26. d.l.: *Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale.*
27. d.l.: *Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.*
28. d.l.: *Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.*
29. d.l.: *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.*
30. d.l.: *Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di Polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.*
31. d.l.: *Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.*

I casi di esclusione dalla relazione AIR, ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, risultano essere nel 2012 n. 30, riferiti ai seguenti atti normativi:

1. d.d.l.: *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge relativa all'uso dei corsi d'acqua internazionali per fini diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.*


2. *d.d.l.: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell' Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011.*
3. *d.d.l.: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.*
4. *d.d.l.: Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.*
5. *d.l.: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.*
6. *d.d.l.: Ratifica ed esecuzione della Carta europea per le lingue regionali e minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 dicembre 1992.*
7. *d.lgs.: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.*
8. *d.d.l.: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.*
9. *d.d.l.: Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.*

10. d.l.gs.: *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni all'articolo 14 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, in materia di dotazione organica dei consiglieri di Stato.*
11. d.d.l.: *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.*
12. d.d.l.: *Ratifica del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e protocollo finale, firmati a Roma il 29 Aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.*
13. d.d.l.: *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.*
14. d.d.l.: *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.*
15. d.l.gs.: *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, riguardante il trasferimento di funzioni in materia di sanità penitenziaria.*
16. d.l.gs.: *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia recanti forme di raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.*
17. d.d.l.: *Ratifica del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.*
18. d.d.l.: *Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.*
19. d.l.gs.: *Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio.*
20. d.d.l.: *Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.*

21. *d.d.l.: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze – Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.*
22. *D.P.C.M.: Regolamento recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21.*
23. *d.lgs.: Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.*
24. *d.d.l.: Ratifica del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 25 febbraio 2012 e a Nairobi il 28 febbraio 2012.*
25. *d.d.l.: Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 08.05.2012.*
26. *d.d.l.: Ratifica del Protocollo concernente le preoccupazioni del Popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.*
27. *d.P.R.: Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, emanato in attuazione della direttiva 2009/81/CE.*
28. *d.P.R.: Disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*
29. *d.d.l.: Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.*
30. *d.lgs.: Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige recanti l'attuazione della delega delle funzioni in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.*

La Figura 3 illustra la distribuzione delle Relazioni AIR tra amministrazioni nel 2012.


Figura 3 - Distribuzione delle AIR tra le amministrazioni. Anno 2012



Come già rilevato in passato, l'entità delle Relazioni AIR è direttamente collegata al numero di iniziative di riferimento delle Amministrazioni, evidentemente diverso secondo ambiti di competenza. Il dato relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri riguarda complessivamente l'attività svolta dai Dipartimenti e dalle strutture della stessa, anche affidati a Ministri senza portafoglio.

Il grafico della Figura 4 si riferisce all'anno 2011 ed è elaborato secondo gli stessi criteri di cui al grafico Figura 3.

Figura 4 - Distribuzione delle Air tra le Amministrazioni. Anno 2011



Nel 2012, il DAGL ha realizzato una serie di valutazioni approfondite delle relazioni AIR prodotte dalle amministrazioni centrali al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- restituire alle amministrazioni – e, in modo specifico, a coloro che sono chiamati a svolgere concretamente le analisi di impatto e a redigere le relative relazioni – un feedback tecnico sulla qualità delle analisi prodotte;
- evidenziare quali sono i principali punti di forza e di debolezza delle AIR;
- fornire suggerimenti operativi su come migliorare le AIR, concentrando l'attenzione sulle modifiche sostenibili da parte dell'amministrazione.

All'esito di tali valutazioni il Dipartimento ha organizzato una serie di incontri con i referenti AIR delle amministrazioni al fine di illustrare gli esiti delle analisi e condividere i risultati raggiunti.

b) VIR

Riguardo alla VIR, allo stato sono pervenute al DAGL n. 3 relazioni VIR del Ministero Infrastrutture e Trasporti, n. 3 relazioni VIR del Ministero Beni Culturali, n. 2 relazioni VIR del Ministero Istruzione, Università e Ricerca, e n. 1 relazione VIR del Ministero dello Sviluppo Economico e relazioni VIR per n. 10 provvedimenti normativi del Ministero della Giustizia.

Inoltre, sono pervenute al DAGL nel periodo 2011 – 2012 comunicazioni di avvio della VIR da parte delle sotto indicate amministrazioni:

- Ministero Interno: avvio comunicato per n. 4 provvedimenti normativi;
- Ministero Beni Culturali: avvio comunicato per n. 5 provvedimenti normativi;
- Ministero Infrastrutture e Trasporti: avvio comunicato per n. 3 provvedimenti normativi;
- Ministero Istruzione Università e Ricerca: avvio comunicato per n. 6 provvedimenti normativi;
- Ministero Affari Esteri: avvio comunicato per n. 1 provvedimento normativo;
- Ministero Economia e Finanze: avvio comunicato per n. 4 provvedimenti normativi seguiti dal Dipartimento Tesoro e per n. 1 provvedimento normativo seguito da Agenzia Dogane;
- Ministero Pubblica amministrazione e Semplificazione: avvio comunicato per n. 2 provvedimenti normativi.

Dall'esame condotto sulle relazioni sinora pervenute emergono, pur con qualche eccezione, evidenti criticità delle VIR realizzate, sia con riguardo alla valutazione dell'efficacia dell'intervento oggetto di verifica, sia in merito all'analisi e descrizione dei principali impatti prodotti.

Al fine di migliorare la qualità delle VIR, oltre alle modifiche normative proposte (cfr. par. 2) ed alla necessità di elaborare apposite linee guida metodologiche, il DAGL intende realizzare appositi incontri tecnici con i referenti delle stesse, così come fatto in relazione all'AIR. Tali incontri potranno costituire l'occasione per illustrare le principali criticità riscontrate e formulare suggerimenti operativi volti a rafforzare i contenuti analitici delle VIR.

c) ATN

Riguardo alle relazioni ATN, è proseguita e si è intensificata nel corso del 2012 l'azione di riscontro delle relazioni e l'attività di sistematica raccolta documentale è stata completamente informatizzata. Ciò è avvenuto in stretta correlazione con il rafforzamento dell'attività di monitoraggio anche sulle relazioni AIR da parte del DAGL.

Nel 2012 sono pervenute dalle amministrazioni competenti nella predisposizione delle iniziative normative, n. 192 relazioni ATN, cui devono essere aggiunte n. 5 relazioni ATN predisposte dal DAGL per i provvedimenti di iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È ancora da aggiungere che sono state predisposte n. 7 relazioni ATN a corredo di regolamenti di competenza del Ministero della giustizia, n. 1 relazione ATN a corredo di

regolamento di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e n. 1 relazione ATN a corredo di regolamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nella prospettiva di nuovo slancio nel congruo utilizzo degli strumenti di *better regulation*, è stata posta particolare attenzione alla verifica del corretto utilizzo della griglia metodologica allegata alla citata Dir. P.C.M. 10 settembre 2008 e alla pertinente compilazione di tutte le voci della scheda ATN.

Nel 2012, si sono registrati n. 104 casi di integrazione sostanziale di relazioni ATN, che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, senza considerare meri interventi di rettifica formale.

Le richieste di modifiche ed integrazioni pervenute da parte del DAGL alle Amministrazioni proponenti l'iniziativa normativa sono state in particolare incentrate sull'analisi della compatibilità delle norme proposte con l'ordinamento regionale e locale, sull'analisi della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea e sul ricorso alla tecnica della novella legislativa e all'individuazione degli effetti abrogativi impliciti.

Tali richieste del DAGL, volte anche all'effettuazione dei necessari approfondimenti contenutistici attraverso ricerche dottrinali e giurisprudenziali, hanno portato ad un miglioramento della qualità delle relazioni ATN, testimoniato anche dal superamento delle problematiche emerse nel corso dell'anno 2011 relative alla compilazione delle voci concernenti la compatibilità dell'intervento normativo con l'ordinamento costituzionale, all'utilizzo degli strumenti di semplificazione normativa e all'individuazione delle nuove definizioni normative.

Anche per le relazioni ATN possono valere le considerazioni svolte precedentemente sulla straordinarietà degli interventi di decretazione d'urgenza; lo stesso modello di scheda ATN si è palesato non immediatamente idoneo ad esporre sinteticamente l'impatto ordinamentale dell'articolazione complessiva delle disposizioni inserite negli interventi d'urgenza ed ha posto problematiche attuative per le quali sono in corso approfondimenti tecnici per il relativo superamento.

Dopo un biennio di rinnovata azione di rafforzamento dell'attività di riscontro delle relazioni ATN da parte del DAGL è stato avviato uno studio volto alla revisione e all'aggiornamento della griglia metodologica allegata alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2008.

d) Formazione

Come detto, nel 2012, il DAGL ha avviato una serie di valutazioni approfondite delle relazioni AIR con singole amministrazioni, secondo un disegno che, nel riconoscimento delle competenze proprie delle amministrazioni, tende a valorizzare l'esame congiunto delle metodologie e problematiche tecniche a fini anche di diffusione interna di esperienze e buone pratiche. Analoga azione è prevista per le relazioni VIR.

Le singole amministrazioni poi sono chiamate a diffondere al loro interno le conoscenze acquisite in relazione agli strumenti di miglioramento qualitativo della regolazione, con razionalizzazione nell'uso delle risorse professionali disponibili, innanzi tutto attraverso il coinvolgimento diretto, nel corso dei processi di AIR e VIR, degli uffici direttamente competenti nelle materie oggetto di analisi e verifica.

Sono in corso contatti con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) in relazione ad una nuova programmazione di attività formative in materia di AIR e VIR da calibrare e cadenzare in raccordo funzionale con il processo di riforma della disciplina normativa su AIR, VIR e connesse procedure di consultazione.

Inoltre, nel contesto del "Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione" (POAT-DAGL), curato dal DAGL, di cui si dirà nel prosieguo, si è collaborato concretamente alla definizione di interventi di sensibilizzazione e formazione nelle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), per la diffusione di competenze, metodologie e tecniche a supporto della qualità e trasparenza dell'azione pubblica. per l'implementazione delle metodologie e tecniche di analisi e valutazione e dei connessi cambiamenti organizzativi e per lo scambio di esperienze.

4. Il Progetto POAT-DAGL

Come già esposto nelle precedenti relazioni, il DAGL è protagonista di un'importante iniziativa volta a far crescere a livello centrale e regionale il patrimonio conoscitivo in tema di AIR e VIR e miglioramento qualitativo della regolazione. È il progetto POAT-DAGL, che si inserisce nel quadro del Progetto Operativo Nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" (PON GAT) FESR 2007-2013 e si propone di rafforzare, nelle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), la capacità di normazione.

Tale processo di *capacity building* sviluppa le linee delineate dall'Accordo Stato Regioni e Autonomie Locali del 29 marzo 2007 sulla semplificazione e qualità della regolamentazione che ha affermato l'esigenza di una graduale applicazione dell'AIR, della VIR e dell'ATN a tutta l'attività normativa del Governo, delle Regioni e delle Autonomie Locali, nonché della necessità di definire principi e metodologie comuni ai diversi livelli di governo.

Il progetto POAT DAGL è articolato in tre linee di attività.

La prima linea ("trasversale") è dedicata all'elaborazione, in materia di *better regulation*, di una piattaforma metodologica e strumentale comune tra il DAGL e le quattro Regioni dell'obiettivo convergenza.

La seconda linea di intervento ("regionale") è dedicata all'implementazione, in ciascuna delle quattro Regioni Convergenza, delle metodologie e della strumentazione condivise nell'ambito delle attività trasversali, secondo gli specifici modelli di integrazione istituzionale prescelti da ciascuna Regione sulla base di "progetti operativi" elaborati a livello regionale; le attività progettuali a livello regionale hanno registrato la costituzione di "gruppi di lavoro regionali" presso le quattro Regioni Convergenza, ai quali partecipano rappresentanti del DAGL e i referenti regionali degli Uffici legislativi di Giunta e Consiglio regionale e, in taluni casi, dell'Autorità di gestione dei POR.

Il progetto prevede, infine, anche una terza linea di intervento, denominata "Assistenza tecnica centrale", dedicata agli aspetti più segnatamente riconducibili alla fase operativa di gestione del programma; in relazione agli obiettivi ed ai contenuti del progetto, viene curata dal servizio di assistenza tecnica anche un'azione di monitoraggio delle esperienze e delle evoluzioni normative in materia di AIR e VIR nel contesto nazionale, comunitario ed internazionale, anche ai fini delle analisi comparative su buone pratiche e delle integrazioni ai documenti di studio e metodologici, in ausilio al processo di implementazione delle tecniche di miglioramento qualitativo della regolazione ai vari livelli.

La diffusione di competenze, conoscenze e delle prassi di *better regulation* è perseguita anche mediante lo sviluppo di un Portale web - su dominio della PCM - www.qualitanormazione.gov.it, dedicato alla qualità della normazione, che si configura quale strumento interattivo ed è strutturato come una *network* di cinque sottoportali, di cui uno centrale dedicato al DAGL e quattro ad uso delle Regioni coinvolte nel Progetto. La piattaforma gestionale è potenzialmente funzionale ai processi di analisi e valutazione d'impatto condotti dalle Amministrazioni coinvolte dal progetto e favorisce la comunicazione tra i soggetti coinvolti nel POAT DAGL appartenenti ai diversi livelli di governo; a tale scopo è stato realizzato uno specifico modulo gestionale che consente di supportare attività tipiche quali AIR, VIR, ATN e *drafting*, contribuendo a standardizzarne le modalità operative; particolare cura è stata dedicata al modulo "consultazioni", che consente di utilizzare le più comuni tecniche utilizzate (es. *notice and comment*). A dicembre 2012 risultano registrati nell'area riservata del Portale 944 utenti. La piattaforma gestionale è stata pubblicata nel catalogo dei prodotti riusabili dell'Agenzia Italia digitale (ex DIGIT PA) ed è dunque disponibile per il riuso da parte di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.

In ambito Conferenza Unificata è stato attivato un gruppo tecnico interistituzionale con il compito di operare per un reciproco arricchimento di esperienze in materia di AIR e VIR secondo un disegno di condivisione tecnica di strumenti e percorsi operativi e metodologici; documenti di lavoro e metodologici, di analisi o supporto strumentale (benchmark, valutazione della regolazione, tecniche normative), comunque oggetto di aggiornamento e riscontro, sono stati resi disponibili sul predetto portale.

In ciascuna delle quattro Regioni sono stati realizzati:

- due cicli di laboratori settoriali⁴: a partire da febbraio 2012 sono state coinvolte tutte le aree organizzative di ciascuna Regione, con l'obiettivo di presentare gli strumenti di *better regulation* e analizzare casi di regolamentazione (n. 106 laboratori con oltre 1100 partecipanti);
- workshop conclusivi dei laboratori settoriali finalizzati alla condivisione di criticità e punti di forza emersi nel corso delle esperienze completate;
- seminari a carattere operativo orientati al *learning by doing* mediante lo svolgimento di simulazioni di casi di AIR, ATN e *drafting* su provvedimenti regionali in vigore o *in itinere*.

⁴ I laboratori hanno visto il coinvolgimento: per la Regione Calabria, del Consiglio Regionale e dei 15 dipartimenti; per la Regione Campania, del Consiglio Regionale e di tutte le 20 Aree Generali di Coordinamento; per la Regione Puglia, di tutte le 8 Aree e i relativi Servizi; per la Regione Siciliana, dell'Assemblea Regionale Siciliana e di tutti i 12 Assessorati e i 24 Dipartimenti.

È stato fornito supporto alle Regioni Campania e Calabria per la redazione di 3 Testi Unici, ai quali sono state applicate le tecniche di *drafting* normativo e ATN.

In condivisione con i gruppi di lavoro regionali sono state effettuate sperimentazioni che hanno coinvolto strutture sia delle Giunte sia dei Consigli Regionali e interessato, nel complesso, tutte le tecniche di *better regulation*, dalla valutazione *ex-ante* (AIR) alla valutazione *ex-post* (VIR e clausole valutative), nonché la realizzazione di Analisi tecnico-normativa e di *drafting*, fino alla sperimentazione delle più diffuse tecniche di consultazione (es. *focus group*, interviste semi-strutturate, questionari etc.).

Viene allegata alla presente relazione una tabella di riepilogo delle sperimentazioni realizzate e in fase di completamento nelle 4 Regioni Convergenza (allegato C).

Il 18 aprile 2012 è stato realizzato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Workshop nazionale “*Small Business Act. Statuto delle imprese e condizionalità 2014-2020: AIR e Test PMF*”, con oltre 50 partecipanti.

5. Esperienze in ambiti diversi: autorità indipendenti, altri livelli di governance e quadro comunitario e internazionale

*Autorità indipendenti*⁵

Con riferimento alle procedure di valutazione di impatto poste in essere dalle Autorità indipendenti e, più in generale, relativamente alle metodologie di *better regulation*, nel 2012, si registrano, in particolare, ulteriori evoluzioni in merito alla formalizzazione dello strumento delle consultazioni ed alla riduzione degli oneri amministrativi.

Come rappresentato dalla Banca d'Italia, è proseguita nel 2012 l'attività di analisi di impatto della regolamentazione svolta nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, nell'ambito del quadro operativo già definito in attuazione dell'art. 23 della legge 262/2005. Con gli strumenti dell'analisi economica e della valutazione costi-benefici, la funzione di AIR ha continuato a fornire costante supporto alle molteplici attività di natura normativa in campo bancario e finanziario (emanazione della normativa secondaria, consulenza al Legislatore sulla normativa primaria, contributo al processo regolamentare internazionale). In particolare, nel corso del 2012 sono state accompagnate da analisi di impatto le proposte di normativa secondaria in materia di: a) regime autorizzativo per l'accesso all'attività bancaria, con particolare attenzione al livello del capitale minimo; b) sistema dei controlli interni delle banche; c) disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari ex Titolo V TUB, come riformato dal d. lgs. 141/2010.

Con riferimento alle normative emanate in via definitiva, si annoverano le AIR sulla revisione del termine per la determinazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti e sulla proposta di delibera CICR in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.

È stato oggetto di AIR anche il documento, redatto congiuntamente a CONSOB e ISVAP, che definisce i criteri per l'applicazione del cd. "divieto di *interlocking*" previsto dall'art. 36 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Metodologie e procedure AIR sono inoltre state progressivamente estese alle innovazioni segnaletiche di vigilanza, accompagnando le consultazioni in materia di: a) segnalazione delle

⁵ I contenuti di questo paragrafo sono basati principalmente sulle informazioni comunicate al DAGL dalle Autorità indipendenti.

attività di rischio e operazioni delle banche nei confronti dei soggetti collegati; b) estensione della matrice dei conti agli intermediari finanziari; c) segnalazione relativa all'archivio delle perdite registrate storicamente sulle posizioni in *default*.

Parallelamente all'attività di AIR svolta a supporto del processo normativo nazionale, si è ulteriormente intensificato nel corso dell'anno l'impegno della funzione AIR a beneficio dei lavori regolamentari condotti in ambito internazionale. E' proseguita, in particolare, l'attività di monitoraggio dei nuovi standard prudenziali di "Basilea 3" nell'ambito degli esercizi quantitativi coordinati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria e dall'Autorità Bancaria Europea. Grazie al continuo arricchimento e aggiornamento della base informativa a disposizione, è stato possibile svolgere numerosi approfondimenti a supporto dei lavori di negoziazione in sede comunitaria della disciplina prudenziale che recepirà il pacchetto di "Basilea 3" (CRD4-CRR), fornendo supporto analitico sui temi di maggior rilevanza per le banche italiane.

Documenti AIR recenti disponibili sul sito Internet della Banca d'Italia (al febbraio 2013):

- Consultazioni concluse, normativa da emanare:
 - "Schema delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"*
 - "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa"*
 - "Autorizzazione all'attività bancaria"*
 - "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa"*

- Consultazioni concluse, normativa emanata:
 - "Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: adozione del limite di 90 giorni in luogo di quello di 180 giorni"*
 - "Proposta di delibera del CICR in attuazione dell'art. 117-bis del TUB in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"*

- Consultazioni in corso:
 - "Matrice dei conti: estensione agli intermediari finanziari"*
 - "Segnalazione relativa all'archivio delle perdite registrate storicamente sulle posizioni in default"*

Riguardo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è da dire che, benché l'art. 12, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, abbia introdotto l'AIR per le Autorità indipendenti, lo stesso articolo, al comma 4, ha esplicitamente escluso dall'AIR le segnalazioni e le altre attività consultive, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, vale a dire gli interventi dell'Autorità in materia di intese restrittive della concorrenza, di abusi di posizione dominante e di controllo delle concentrazioni. In particolare, da parte della predetta Autorità si osserva che tale esclusione rinviene la propria *ratio* nella circostanza che l'Autorità stessa è istituzionalmente preposta non a regolare *ex ante* il mercato, ma a garantirne il corretto funzionamento attraverso la repressione *ex post* degli illeciti concorrenziali posti in essere dalle imprese.

L'Autorità quindi rappresenta che, alla luce di ciò, non essendo l'Autorità titolare in via diretta di compiti regolatori, non si è dotata fino ad oggi di strutture stabilmente preposte all'analisi di impatto della regolazione, né ha introdotto in modo sistematico procedure interne di analisi di impatto (AIR) e verifica di impatto (VIR).

Peraltro, nel corso del 2012 l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica diversi schemi di atti di regolamentazione al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati osservazioni e commenti. L'Autorità fa esplicito riferimento:

- al regolamento di procedura per l'applicazione dell'art. 62 della legge n. 27/2012 (AGCM, *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari*, in G.U. n. 58 del 9 marzo 2013),
- all'introduzione del *rating* di legalità (AGCM, Delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 "*Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies del d.l. 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 62/2012*" pubblicata in *Boll.* 49/2012 e in G.U. 18 dicembre 2012, n. 294),
- all'emanazione di una nuova comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art. 14-ter della legge n. 287/90 (AGCM, Delibera n. 23863 del 6 settembre 2012 "*Procedure di applicazione dell'art. 14 ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*" in *Boll.* 35/2012),
- al nuovo regolamento in materia di pratiche commerciali scorrette, di pubblicità ingannevole e di clausole vessatorie (AGCM, Delibera n. 23788 dell'8 agosto 2012 "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" in G.U. n. 200 del 28 agosto 2012).

Nella stesura definitiva di ciascuno di tali atti, l'Autorità comunica di aver tenuto ampiamente conto delle osservazioni ricevute, introducendo in alcuni casi modifiche e integrazioni anche di rilievo rispetto allo schema di testo inizialmente pubblicato.

L'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), nei cui poteri, funzioni e competenze è succeduto a far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), fin dal 2006 ha informato la propria attività regolamentare a principi di trasparenza, proporzionalità e pubblica consultazione previsti dall'art. 23 della legge n. 262/2005, nonché dal precedente art. 191, comma 4, del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni). Tutti i 44 Regolamenti di attuazione del suddetto Codice o di altre disposizioni legislative fino ad oggi emanati sono stati preceduti da una fase di pubblica consultazione svolta mediante pubblicazione dello schema di provvedimento adottato sul sito internet istituzionale e, se richiesti o ritenuti necessari, eventuali incontri, tavole rotonde e colloqui con le categorie interessate, onde acquisire informazioni utili a valutare gli effetti della regolamentazione sui soggetti destinatari dell'atto, nonché a consentire l'individuazione della scelta regolatoria più efficace nel rispetto del principio di proporzionalità.

Anche in occasione dell'adozione dei nuovi Regolamenti emanati nel corso del 2012 (Regolamenti n. 40-45) e per i provvedimenti recanti modifiche ed integrazioni a precedenti disposizioni regolamentari, sono stati pubblicati integralmente i commenti ricevuti in un documento che offre una sintesi dei commenti stessi e, per ciascuno di essi, le valutazioni dell'Istituto e le conseguenti scelte regolatorie adottate, con le relative motivazioni.

I Regolamenti adottati dall'Istituto sono poi anche accompagnati da una Relazione che riporta un'analisi dei presupposti di natura giuridica e del contesto disciplinare di riferimento, nonché valutazioni circa gli obiettivi e le finalità del prefigurato intervento di regolazione.

Si segnala inoltre che l'ISVAP ha predisposto e sottoposto a procedura di pubblica consultazione (documento di consultazione n. 28 del 2008) uno schema di Regolamento sull'applicazione dei principi di cui all'art. 23 della L. 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali di propria competenza ed il Regolamento medesimo, con il quale venivano codificate le procedure seguite, era in procinto di definitiva emanazione. Nelle more di conclusione dei lavori per la definitiva adozione, è intervenuto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha istituito l'IVASS, cui sono state attribuite le competenze dell'ISVAP. Le esigenze di realizzazione di una piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, che hanno ispirato il predetto intervento legislativo di

riforma, hanno consigliato di attendere la piena operatività dell'IVASS per dar corso all'adozione della disciplina in parola.

Nell'ambito delle attività di revisione dell'organizzazione e delle procedure interne dell'IVASS finalizzate al perseguimento delle descritte finalità è prevista, in tempi brevi, anche la definitiva emanazione del suddetto Regolamento.

Alle medesime esigenze nonché, più in generale, in ossequio agli obblighi di monitoraggio e aggiornamento periodico, almeno triennale, del contenuto della normativa richiesti dall'art. 23, comma 3, della L. 28 dicembre 2005, n. 262, è ispirato l'avviato processo di revisione dell'insieme della regolamentazione di derivazione ISVAP.

La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ha intensificato nel 2012 l'utilizzo delle metodologie AIR, con lo scopo di individuare, anche sulla base di dati ed evidenze empiriche nonché sui dati e contributi esterni forniti dalle consultazioni effettuate, le opzioni regolamentari rispondenti in maniera più efficiente e più efficace agli obiettivi sottesi alle norme regolamentari oggetto di modifica.

In particolare, nei primi mesi del 2012 la CONSOB ha continuato l'attività ricognitiva delle norme regolamentari che disciplinano gli emittenti e i mercati (già avviata nel 2011 attraverso l'istituzione di appositi "tavoli di lavoro"), nella triplice prospettiva di: 1) mantenere dei livelli di regolazione adeguati rispetto a quanto previsto dall'ordinamento comunitario, con specifica attenzione all'eliminazione del fenomeno del *gold plating*; 2) razionalizzare gli adempimenti connessi allo status di "società quotata", al fine di ridurre i costi; 3) mantenere un elevato livello di vigilanza sul mercato, a tutela degli interessi dei risparmiatori.

In data 22 marzo 2012 è stato pubblicato un documento di consultazione contenente proposte di modifica e/o abrogazione di alcune norme contenute nel Regolamento Emittenti e nel Regolamento Mercati. Le proposte di modifica alle disposizioni regolamentari sono state suddivise in cinque sezioni di riferimento: 1) emittenti diffusi; 2) offerte pubbliche; 3) diritti dei soci; 4) obblighi informativi; e 5) Regolamento Mercati.

Alcune delle principali modifiche proposte al mercato durante la fase di consultazione sono state supportate dall'utilizzo delle metodologie di Analisi di Impatto della Regolamentazione, nell'intento di affinare le norme in corso di emanazione e tenendo conto, al tempo stesso, delle effettive conseguenze connesse alle possibili opzioni regolamentari adottabili. L'analisi delle opzioni regolamentari ha riguardato, in particolare, la modifica: a) delle soglie per la comunicazione delle operazioni di compravendita di strumenti finanziari da parte delle società emittenti azioni e delle società di gestione di fondi chiusi; b) delle soglie di partecipazione per la presentazione di liste

per l'elezione del consiglio di amministrazione; nonché c) dei requisiti per l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. È stato inoltre predisposto un questionario con il quale la CONSOB ha acquisito ulteriori elementi utili per confermare le analisi svolte nella fase di redazione del documento di consultazione e per valutare l'impatto sugli oneri amministrativi e sui costi di *compliance* in termini qualitativi (impatto contenuto, medio, elevato) e, ove possibile, per addivenire ad una stima dei risparmi derivanti dalle misure di semplificazione proposte. In esito ai risultati emersi dalla consultazione, la Commissione con delibera 9 maggio 2012 n. 18214, ha apportato le conseguenti modifiche al Regolamento sugli Emittenti e al Regolamento sui Mercati.

Sempre nel corso del 2012 si è proceduto ad una radicale revisione della disciplina della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la CONSOB, originariamente adottata in attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante l' "Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262", al fine di tener conto dei profondi mutamenti intervenuti negli oltre tre anni trascorsi dalla sua emanazione.

In data 5 aprile 2012 è stato pubblicato il documento di consultazione riguardante le modifiche da apportare al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la CONSOB e le relative procedure, adottato dalla CONSOB con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 (il "Regolamento"). Le proposte di modifica del citato Regolamento sono state precedute e si sono basate su una attenta analisi dei fallimenti della regolamentazione e sull'analisi costi/benefici delle opzioni regolamentari proposte, nonché sull'analisi di impatto delle proposte regolamentari in questione sugli iscritti nell'elenco degli arbitri e dei conciliatori. In particolare, le proposte di modifica del Regolamento sono state raffrontate con ulteriori ipotesi, quali l'introduzione, in via legislativa, di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire, analogo a quello introdotto nell'intermediazione creditizia attraverso l'art. 128-bis del Testo Unico Bancario e la conseguente istituzione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), e l'opzione zero (mantenimento dello status quo). All'esito delle osservazioni pervenute in sede di consultazione, le scelte regolamentari adottate sono state accompagnate da un documento di "Analisi d'Impatto della Regolamentazione" contenente le principali valutazioni sottostanti alle opzioni regolamentari prescelte, nonché da un documento contenente le considerazioni in merito alla c.d. internalizzazione della Camera (che è oggi composta da un Presidente e da due membri, nominati dalla Commissione, scelti tra dipendenti in servizio della CONSOB appartenenti alla carriera direttiva superiore che non siano preposti o assegnati ad unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie

nelle materie di competenza della Camera). Le analisi condotte ed i relativi risultati sono stati esposti nel documento relativo agli esiti della consultazione del 6 giugno 2012. Le modifiche al Regolamento sono state adottate con successiva delibera della Commissione del 18 luglio 2012 n. 18275, ed entrate in vigore il 1° agosto 2012.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la CONSOB, a partire dal 2012, ha provveduto ad una analitica mappatura degli obblighi di informazione in capo ai soggetti vigilati previsti dalle disposizioni regolamentari da essa emanate in virtù delle deleghe stabilite dal Testo Unico della Finanza ("TUF"). Ad esito della prima analisi sono state individuate alcune tipologie di interventi che saranno implementati - secondo un programma di attività - attraverso modifiche di natura regolamentare, organizzativa ed informatica, volte a conseguire una riduzione degli oneri per i soggetti vigilati e ad incrementare i benefici per il mercato nel suo complesso.

La misurazione degli oneri amministrativi sarà pertanto aggiornata e completata, attraverso il dialogo con i soggetti obbligati, al fine di poter definire stime di costi unitari, che consentano di definire compiutamente tutti i costi e gli associati benefici di ciascun obbligo informativo.

Le aree oggetto di possibili interventi volti alla razionalizzazione e riduzione di oneri in attuazione del citato art. 6, comma 3, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, da attuare nel corso del biennio 2013-2014, sono state pubblicate sul sito internet della CONSOB.

Gli interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e dei soggetti vigilati verranno realizzati attraverso proposte di modifiche regolamentari e normative, assicurando, laddove necessario, la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti interessati, anche attraverso consultazioni pubbliche.

I documenti richiamati sono a disposizione del pubblico sul sito internet della CONSOB, sezione "consultazioni concluse".

Nel corso del 2012 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) non ha concluso alcuna analisi di impatto: secondo quanto precisato dalla stessa Autorità, le Air originariamente previste nel corso del 2012 su due provvedimenti riguardanti, rispettivamente, la qualità del servizio di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016 e la definizione delle tariffe per il medesimo servizio, saranno concluse entro il 2013. Questo slittamento è dovuto alla decisione del Collegio dell'Autorità di prorogare al 31 dicembre 2013 la validità delle precedenti disposizioni regolatorie. Nel 2012 l'Autorità, nell'ambito delle azioni volte al miglioramento della qualità della regolazione e nel quadro delle strategie rivolte alla manutenzione del quadro

regolatorio, ha avviato una fase di studio, volta alla semplificazione dell'attuale metodologia AIR. La revisione della metodologia AIR ha come obiettivo, da un lato, quello di rendere più snella e attuabile l'analisi di impatto regolatorio, dall'altro quello di diffondere ed estendere l'utilizzo dell'analisi dell'impatto regolatorio ad un numero sempre maggiore di provvedimenti, in coerenza con le linee strategiche riportate nel Piano Strategico 2012-2014 dell'Autorità (allegato alla deliberazione 308/2012/A dell'Autorità) e mantenendo inalterate le prerogative inerenti l'efficacia e la trasparenza dell'azione regolatoria. Con la Delibera 41/2012/A l'Autorità ha avviato un procedimento inerente l'adozione di "Linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi posti a carico dei soggetti regolati"; le Linee guida sono state sottoposte a consultazione pubblica (cfr. Delibera 96/2013/A) dal 7 marzo 2013 al 12 aprile 2013.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sottolinea che nel corso del 2012 diverse decisioni regolamentari sono state adottate seguendo diversi requisiti metodologici tipici dell'AIR quali: l'identificazione dell'ambito di intervento (ad esempio, l'individuazione del mercato rilevante); l'individuazione degli obiettivi (riconducibili a quelli prefissati dal legislatore nel Codice delle comunicazioni elettroniche e nella disciplina in materia di servizi *media* audiovisivi); l'esposizione delle ragioni di opportunità dell'intervento e delle diverse opzioni regolamentari, ove esistenti (per esempio, con l'esplicitazione delle valutazioni alla base dell'imposizione di specifici obblighi regolamentari scelti in rapporto al novero dei possibili rimedi esperibili o previsti dal quadro normativo di riferimento); ampio è il ricorso alle consultazioni pubbliche al fine della formazione del provvedimento finale e diverse attività regolatorie si conformano a specifiche metodologie fissate dalla Commissione europea, come nel caso dei procedimenti inerenti alle analisi dei mercati e all'imposizione di *remedies*, che presuppongono una valutazione degli impatti prodotti dalle decisioni pubbliche.

Si conferma quindi da parte dell'Autorità, anche per il 2012, il ricorso a elementi tipici della metodologia AIR nei processi decisionali dell'Autorità, in particolare in quei procedimenti di regolamentazione che sono conformati da discipline positive dell'ordinamento europeo; come detto, i procedimenti in questione presentano elementi corrispondenti ad alcuni adempimenti tipici delle procedure di AIR: la consultazione dei soggetti interessati dalle misure regolamentari, previa pubblicazione in forma accessibile delle informazioni poste a fondamento del progetto di misura; una valutazione dei potenziali effetti dell'intervento regolamentare proposto sul funzionamento del mercato, in rapporto ai processi concorrenziali in atto e/o alle libertà fondamentali coinvolte; il ricorso a sistemi di monitoraggio e riesame periodico.

Ciò premesso, l'Autorità fornisce alcuni esempi concreti di procedimenti caratterizzati dal ricorso ad elementi tipici della metodologia AIR:

- a) con specifico riguardo alle comunicazioni elettroniche, l'Autorità segnala nel 2012 il procedimento di adozione della delibera n. 1/12/CONS che individua gli obblighi relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione e in cui è delineato un approccio regolamentare inteso ad equilibrare i temi della concorrenza e della promozione degli investimenti nei mercati in postazione fissa.
- b) L'Autorità ancora rileva che non sono mancati procedimenti nel campo della tutela degli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche – ad esempio quello in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali (delibera n. 154/12/CONS) – che, pur non essendo assoggettati alla disciplina delle analisi dei mercati secondo i dettami delle direttive comunitarie, presentano elementi strutturali e funzionali che concorrono alla qualità della regolamentazione, come lo svolgimento di consultazioni pubbliche, anche per mezzo dei lavori di uno specifico tavolo tecnico. In questo senso, anche il procedimento propedeutico al finanziamento dei costi del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche (delibera n. 139/12/CIR) presuppone una consultazione pubblica (delibera n. 35/12/CONS) e l'analisi, *inter alia*, del livello di concorrenzialità del mercato, del grado di sostituibilità tra servizi di telefonia, nonché la valutazione dei benefici diretti e indiretti derivanti dalla fornitura del servizio a fronte dei costi netti sostenuti dall'impresa incaricata.
- c) Tali elementi sono altresì evidenziati dall'Autorità negli interventi di regolamentazione dei mercati dell'audiovisivo, dove si segnalano, a titolo esemplificativo, la consultazione (delibera n. 103/12/CONS) e la successiva decisione (delibera n. 630/12/CONS) svolte in relazione all'identificazione delle piattaforme emergenti per la produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi, cui è subordinata l'applicazione di un regime regolamentare speciale ai fini della commercializzazione dei diritti sportivi.
- d) Anche nel settore dei servizi postali, i primi procedimenti avviati, per esempio in materia di servizio universale (delibera n. 444/12/CONS), prevedono il ricorso alle consultazioni pubbliche e all'analisi di costi e benefici per l'impresa designata. Peraltro, nella fase propedeutica alla verifica e ripartizione del costo netto del servizio universale postale, l'Autorità ha preliminarmente avviato una valutazione

dell'impatto sistemico delle condizioni generali di contratto proposte dal gestore Poste Italiane.

Per quanto riguarda la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), una novità di rilievo rispetto all'anno precedente è rappresentata dalla pubblicazione del *Bilancio di mandato 2005-2012 dell'Autorità* che opera una valutazione *ex post* dell'attività regolamentare posta in essere nel corso del settennato tenendo conto, da un lato, delle tendenze economiche e di mercato in atto e, dall'altro, dei risultati conseguiti nel settore delle comunicazioni anche per effetto dell'azione del regolatore. Il bilancio di mandato ha inteso esplorare il nesso tra l'azione regolamentare e le trasformazioni tecniche, economiche e socio-culturali del settore in una duplice ottica, di riflessione e di strategia. La ricostruzione del percorso regolamentare, nei suoi tratti salienti, si è proposta di fornire, in primo luogo, elementi di riflessione e analisi sui principali interventi che hanno segnato il settennato 2005-2012, ponendo le basi per una valutazione *a posteriori* delle decisioni adottate alla luce di una ricostruzione del contesto di riferimento e dei risultati conseguiti. In secondo luogo, ha consentito di leggere le scelte assunte in una prospettiva strategica, con lo scopo di trarre indicazioni per il futuro. Le valutazioni qualitative e quantitative ivi contenute rappresentano, infatti, un primo esercizio volto a sperimentare forme di rendicontazione dell'attività regolatoria (in senso ampio), in chiave strategica e programmatica, attraverso la possibilità di ricostruire in maniera trasparente un quadro di sintesi dell'azione dell'Autorità in un arco temporale pluriennale e, di conseguenza, valutarne gli effetti sull'evoluzione dei settori regolati. Il bilancio di mandato è stato inteso, in definitiva, come funzionale alla necessità di informare in modo trasparente gli *stakeholder* circa il ruolo che assolve il Regolatore nel contesto dell'ecosistema digitale.

Oltre alla novità rappresentata dal bilancio di mandato, l'Autorità ricorda l'attività sistematica di revisione periodica degli obblighi regolamentari già evidenziata per il 2011. Nel settore delle comunicazioni elettroniche, per esempio, la rinnovazione degli obblighi concernenti i prezzi dei servizi che compongono le diverse offerte di riferimento di Telecom Italia (ad esempio, la delibera n. 93/12/CIR) è subordinata allo svolgimento di verifiche periodiche nell'ambito delle analisi di mercato e di attività di vigilanza, dirette a verificare il permanere delle condizioni economiche che hanno giustificato l'intervento regolamentare in un dato arco temporale. In altri termini, il procedimento valutativo richiesto ai fini della verifica periodica delle condizioni che giustificano il mantenimento dell'intervento regolamentare comprende la considerazione degli effetti degli obblighi introdotti in precedenza.

Infine, la Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, presentata nel giugno 2012 al Parlamento, come ogni anno, contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza e agli interventi di regolamentazione adottati.

Da parte dell'AVCP (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) si rappresenta che, nell'espletamento delle proprie funzioni di soggetto preposto alla vigilanza del settore dei contratti pubblici, si è garantito il rispetto del principio di partecipazione all'iter decisionale da parte dei soggetti interessati. Per le questioni di interesse generale, ogni soluzione fornita dall'Autorità è stata preceduta dall'attività di consultazione dei soggetti interessati, in tal modo riconoscendo l'importanza di pervenire a soluzioni condivise, quando si opera in un settore in cui convergono potestà pubblicistiche e regole di mercato.

Tale modalità di procedere, consolidatasi da tempo nella prassi dell'Autorità, è espressamente prevista dall'art. 8, comma 1, del Codice dei Contratti, secondo cui *“al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l'autorità utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente”*.

Al riguardo, nell'anno 2011 è stato emanato un apposito regolamento – rubricato *“Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 243, del 18 ottobre 2011 - per disciplinare le modalità di svolgimento delle consultazioni volte all'adozione di atti regolatori di competenza dell'Autorità, quali determinazioni, atti di segnalazione, bandi tipo e linee guida, nonché quelle delle audizioni periodiche degli operatori del mercato.

Con lo scopo di rafforzare l'attività in materia di AIR e di VIR, nonché a seguito della novella legislativa introdotta con il decreto legge n. 70 del 2011 - ove è stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di adottare bandi di gara in conformità ai modelli predisposti dall'Autorità, sentiti gli operatori interessati, dai quali è possibile discostarsi solo con apposito provvedimento dotato di adeguata motivazione (articolo 64, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006) - l'Autorità, nel mese di novembre 2012, ha istituito la Direzione Generale Regolazione dei mercati, legislazione e studi. La Direzione è composta di 4 Uffici di cui uno, l'Ufficio studi ed analisi di impatto della regolazione, appositamente preposto allo svolgimento diretto dell'attività di AIR e di VIR, nonché all'eventuale coordinamento di quelle realizzate da altri Uffici dell'Autorità. Accanto a questo Ufficio ve ne sono altri due che svolgono attività di regolazione, uno preposto alla definizione di determinazioni e segnalazioni (Ufficio determinazioni ed atti di segnalazione), l'altro dei bandi-tipo (Ufficio linee guida operative per la gestione delle procedure di gara (bandi tipo)).

L'Ufficio AIR è divenuto operativo, di fatto, all'inizio del 2013 ed è impegnato nella predisposizione di un nuovo Regolamento per l'AIR che si affiancherà al richiamato Regolamento del 2011 sulla disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità.

Tra i primi atti della nuova Direzione si segnalano, in materia di AIR, la *"Call for Proposals"* - *Bandi-tipo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture* e il *Documento di lavoro - Considerazioni sulle osservazioni ricevute*, allegato alla Determinazione su *Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa*.

Con il primo atto l'Autorità ha inteso avviare una consultazione con tutti i soggetti interessati allo scopo di raccogliere osservazioni e proposte sull'individuazione degli specifici settori sui quali si ritiene prioritaria un'attività regolatoria e sulla metodologia per l'adozione dei bandi-tipo previsti dall'articolo 64, comma 4 bis, del Codice; in sostanza, l'Autorità si è rivolta al mercato per conoscere quali siano i settori per i quali gli operatori ritengono urgente un intervento specifico. Nel documento di consultazione sono state fornite indicazioni in merito a taluni settori per i quali l'Autorità, sulla base di segnalazioni ricevute e dati dell'Osservatorio, considera prioritario intervenire con specifici bandi-tipo. L'Autorità rappresenta che, ad esito della consultazione, selezionerà alcuni settori per i quali avviare tavoli tecnici con gli operatori interessati, tenendo in considerazione, insieme alle richieste pervenute, criteri di rilevanza, di innovatività e relativi alle problematiche segnalate.

Nella *Call for Proposals* è esplicitamente indicato, infine, che: *"I bandi-tipo saranno oggetto di aggiornamenti "automatici" nel caso di modifiche normative o orientamenti giurisprudenziali consolidati intervenuti successivamente ed inoltre saranno sottoposti a valutazione di impatto (VIR) dopo un primo periodo di operatività e monitorati costantemente anche sulla base di eventuali quesiti o osservazioni pervenute"*.

Anche il secondo atto richiamato, vale a dire il "Documento di lavoro contenente le considerazioni sulle osservazioni ricevute per la predisposizione della Determinazione sui servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa", contiene elementi di novità nelle modalità di conduzione delle consultazioni con il mercato. Nel documento sono contenute, infatti, le motivazioni per la scelta di determinate opzioni da parte dell'Autorità e le ragioni che hanno portato a respingere talune proposte o considerazioni pervenute. L'attenzione si è concentrata soprattutto sui punti in cui maggiore è la distanza tra la prospettiva dell'Autorità avanzata nei due documenti di consultazione e la posizione degli operatori del mercato, vale a dire la possibilità di recesso dal contratto da parte dei contraenti e le modalità di remunerazione dell'intermediario assicurativo. Con particolare riferimento a quest'ultimo punto, dopo una rassegna della giurisprudenza, della letteratura economica in materia di servizi di intermediazione assicurativa e dell'esperienza estera, è stato presentato un prospetto contenente i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'adozione di tre schemi alternativi, tra cui lo *status quo*, ritenuto però non conforme con il Codice dei Contratti.

L'Autorità rappresenta che l'esigenza di intervenire sul settore assicurativo è nata a seguito di numerose segnalazioni volte ad evidenziare le difficoltà delle pubbliche amministrazioni a reperire una controparte assicurativa e talune problematiche relative alle modalità di conduzione delle gare, nonché a seguito di un esame delle criticità del settore evidenziati dai dati dell'Osservatorio. Inoltre, per l'adozione della determinazione sono state realizzate due consultazioni pubbliche, di cui la prima ha previsto anche un'audizione davanti al Consiglio.

Anche per la consultazione sull'istituto dell'avvalimento, che ha portato alla successiva adozione della Determinazione n. 2 del 01/08/2012, l'Autorità si è avvalsa dell'analisi statistica sui dati dell'Osservatorio per evidenziare, congiuntamente alle segnalazioni ricevute, talune problematiche relative all'istituto.

L'Autorità informa che, complessivamente, il numero di consultazioni condotte nel corso del 2012 è stato pari a 7; si tratta delle seguenti:

- L'avvalimento nelle procedure di gara – solo consultazione *on line*.
- Determinazione dei costi standard per i lavori pubblici – solo consultazione *on line*.
- Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 – consultazione *on line* e audizione innanzi al Consiglio.
- I contratti di rete nell'ambito delle procedure di gara – solo consultazione *on line*.
- Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa – consultazione *on line* e audizione innanzi al Consiglio.
- Consultazione sullo schema di delibera AVCPass, attuativa dell'articolo 6 bis del Codice – solo consultazione *on line*.
- Seconda consultazione su "Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa" - solo consultazione *on line*.

La COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) segnala la rilevanza di fasi di consultazione. Con delibera del 16 marzo 2012 è stata adottata la Deliberazione "*Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*": l'adozione del citato provvedimento è stata preceduta da procedura di consultazione, iniziata il 22 luglio 2011 e terminata il 30 settembre 2011.

Altri livelli di governance, ambito regionale e quadro comunitario ed internazionale

Sul quadro comunitario ed internazionale, nell'allegato A sono illustrati elementi informativi sugli sviluppi nel 2012.

Da segnalare il Rapporto OCSE 2012 sulla qualità della regolazione in Italia nonché le conclusioni adottate nel febbraio 2012 dal Consiglio dell'Unione Europea con riferimento al futuro programma per una normativa intelligente, con l'invito alla Commissione a rafforzare l'applicazione del "test PMI", nel contesto del sistema integrato di valutazioni d'impatto ed a tenere in particolare considerazione gli utenti finali (imprese, specialmente PMI e microimprese, consumatori, pubblica amministrazione), attivandone la partecipazione alle procedure valutative, al fine di individuare i costi eccessivi, le incoerenze, le misure obsolete e inefficaci e di ridurre gli oneri normativi superflui.

In una logica di *governance* multilivello, in adesione alle indicazioni nazionali e comunitarie, nell'ambito regionale si è rilevato un rinnovato impegno delle amministrazioni al perseguimento di una più efficace integrazione degli strumenti valutativi nel proprio ordinamento. In sintesi, si ricorda quanto delineatosi nelle Regioni dell'obiettivo convergenza anche in relazione all'attuazione del progetto POAT-DAGL e si fa cenno ancora ad importanti iniziative:

- in *Abruzzo*, con la l.r. n. 40/2012 "*Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale*";
- in *Lazio*, con il Regolamento regionale n. 12 del 2012 recante disposizioni attuative e integrative della l. r. n. 8 del 2011 (*Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa*);
- in *Liguria*, con la l.r. n. 1/2012 recante norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri;
- nelle *Marche*, con la presentazione a luglio 2012 di un pdl "*Legge di innovazione e semplificazione amministrativa*";
- in *Emilia Romagna*, con l'attuazione della l.r. n. 18/2011 (*Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione*);
- in *Toscana*, con l'approvazione del "Documento d'attuazione del Progetto integrato di sviluppo - PIS. Semplificazione";
- in *Veneto*, con l'adozione del nuovo Statuto Regionale.

Nell'allegato B sono riportati più estesi elementi informativi riguardo a quanto indicato; ciò si aggiunge a quanto già precedentemente esposto su iniziative ed attività svolte nelle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza nell'ambito del predetto progetto POAT-DAGL.

6. Considerazioni conclusive e propositive

Nel 2012 è proseguita l'azione tesa a migliorare la qualità delle AIR prodotte dalle amministrazioni centrali, cercando di valorizzare ulteriormente il loro ruolo di supporto informativo al processo decisionale; come l'anno precedente, il livello di ottemperanza rispetto all'obbligo di elaborare una Relazione AIR è stato molto elevato.

Nonostante l'impegno delle amministrazioni, occorre riconoscere che il livello qualitativo delle analisi non è ancora soddisfacente e che, quindi, è necessario proseguire nel complesso delle azioni tese al miglioramento dell'AIR.

L'attuale sistema, infatti, è ancora caratterizzato da una serie di criticità che minano l'efficacia dell'analisi di impatto.

L'AIR si risolve spesso nell'adempimento di un obbligo formale, come mera elaborazione, spesso a ridosso della presentazione dello schema di provvedimento, della relazione che ne riporta i risultati; intensificando gli sforzi per la programmazione normativa si può più efficacemente lavorare anche per assicurare i necessari tempi per l'effettivo svolgimento dell'analisi valutativa, al di là della formalità di rito della relazione AIR.

Il numero di AIR è eccessivo, anche a confronto con le altre esperienze europee; tale ampiezza applicativa è incompatibile con le risorse disponibili e con le esigenze ed i tempi dell'istruttoria normativa.

L'approccio alle consultazioni è fortemente condizionato dall'incertezza sulla natura e sullo scopo delle stesse e le consultazioni sono ancora prevalentemente intese come un momento dialettico da gestire informalmente e secondo procedure e standard molto diverse tra le varie amministrazioni.

Sull'utilizzo sistematico dell'AIR pesano problematiche gestionali ed organizzative; lo svolgimento dell'analisi richiederebbe il ricorso ad una pluralità di professionalità all'interno dell'amministrazione, mentre attualmente la stesura della Relazione AIR è spesso affidata ad una sola persona, generalmente operante all'interno dell'Ufficio legislativo. Considerazioni simili possono essere svolte circa la VIR.

Sia per l'AIR che per la VIR, l'analisi dovrebbe essere maggiormente proporzionata rispetto all'impatto dell'intervento.

Riguardo più in particolare alla VIR, emerge chiaramente la necessità di rendere maggiormente funzionale l'attività di valutazione ex post, concentrandola, tra l'altro, su di un

numero necessariamente contenuto di atti normativi, selezionati in ragione della loro rilevanza, al fine di razionalizzare l'uso di risorse delle amministrazioni.

Passando ad un'analisi dei contenuti specifici delle singole relazioni AIR, come predisposte nel 2012 dalle competenti amministrazioni, è dato rilevare comunque alcuni significativi elementi positivi:

- emergono sforzi apprezzabili nell'indicare i dati a supporto della motivazione di intervento;
- si registra una sempre più marcata distinzione degli obiettivi dell'intervento dalle motivazioni alla base dello stesso, nonché il chiarimento della logica dell'intervento, in base alla quale l'esame dei problemi da risolvere costituisce una condizione indispensabile per la definizione degli obiettivi da raggiungere, ma non deve confondersi con essa;
- spesso si articolano gli obiettivi in base ad un orizzonte temporale (breve, medio, lungo periodo);
- si rileva in alcune relazioni AIR l'individuazione di indicatori associati agli obiettivi dell'intervento e ciò, evidentemente, è particolarmente utile anche ai fini dell'impostazione delle attività di monitoraggio e valutazione ex post dell'efficacia dell'intervento;
- si registra riguardo alle consultazioni un incremento di elementi informativi, con notizie in ordine a interlocuzioni con principali categorie di destinatari dell'intervento normativo e su presentazione di bozze di provvedimento agli "stakeholders" (quali rappresentanze di categorie produttive e lavoratori e associazioni riconosciute).

A fronte di tali positive considerazioni, devono rilevarsi importanti criticità nell'illustrazione del percorso di analisi:

- è ancora rilevante la mancanza di una descrizione e valutazione, organizzata per categorie di destinatari, dei principali impatti in termini di costi e benefici;
- si tende a non sviluppare adeguatamente la sezione degli obiettivi, facendovi incongruamente rifluire il contenuto dell'atto normativo;
- non è adeguatamente sviluppata l'indicazione delle fonti informative;
- si registrano disomogeneità nell'illustrazione delle consultazioni;
- non si esaminano adeguatamente opzioni alternative rispetto a quella proposta;
- non si forniscono elementi specifici sui metodi di analisi applicati per la misurazione degli effetti o se ne fraintende la natura.

Ferme restando le prescrizioni di cui al DPCM 11 settembre 2008, n. 170 (Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione), è stata svolta da parte del DAGL un'azione di sollecitazione volta al superamento progressivo di tali problematiche insistendo sulla necessità di garantire in ogni caso quantomeno un nucleo minimo di informazioni:

- illustrazione di dati ed evidenze empiriche a supporto delle motivazioni dell'intervento, specificando le fonti informative utilizzate;
- individuazione e quantificazione dei destinatari dell'intervento, distinti possibilmente anche in base alle categorie interessate;
- descrizione delle procedure di consultazione effettuate, ulteriori rispetto ai pareri istituzionali previsti, comprese le modalità di consultazione seguite;
- descrizione dei contenuti delle opzioni alternative a quella proposta, almeno in riferimento ai principali temi oggetto dell'intervento;
- descrizione dei principali costi di adeguamento attesi derivanti dall'intervento e dei prevedibili benefici per le diverse categorie di destinatari, con stima, ove possibile, degli impatti principali.

Nel suo recente rapporto sulla qualità della regolazione in Italia, l'OCSE ha fortemente ribadito la necessità per il nostro Paese di rafforzare gli strumenti di qualità della regolazione ed ha sostanzialmente confermato le criticità ora esposte. Tra le raccomandazioni che l'OCSE ha rivolto al nostro Paese si segnalano le seguenti:

- rendere maggiormente selettiva l'applicazione dell'AIR;
- introdurre una disciplina della consultazione pubblica;
- aumentare la trasparenza del sistema di AIR e VIR, pubblicando le relazioni finali;
- incrementare la collaborazione interministeriale nel corso delle analisi di impatto;
- pubblicare linee guida e criteri di valutazione delle analisi;
- svolgere la VIR su gruppi di atti normativi.

Dall'attenta valutazione delle incongruenze e delle problematiche riscontrate nel processo applicativo di AIR e VIR, e con l'ulteriore supporto delle riflessioni e raccomandazioni dell'OCSE che hanno confermato il quadro diagnostico già sviluppato dal DAGL, si è proseguito nel percorso riformatore delineando modifiche radicali all'attuale sistema di AIR e VIR coerenti con le raccomandazioni OCSE e con il sistema di analisi in vigore a livello europeo.

Si è quindi impostata una nuova disciplina normativa basata sulle novità già illustrate nel paragrafo 2 e di seguito sintetizzate:

- rafforzamento della programmazione annuale delle attività normativa, indispensabile per poter effettivamente procedere all'analisi della regolazione, e relativo collegamento con l'AIR;
- revisione delle ipotesi di esenzione dall'AIR in modo da diminuire il numero dei provvedimenti da sottoporre ad analisi e concentrare le risorse su quelli di maggiore impatto su cittadini ed imprese;
- introduzione, per la prima volta, di una disciplina sulla consultazione, prevedendo norme specifiche sulla consultazione pubblica;
- necessità di analisi e comparazione di opzioni alternative di intervento e non solo di quella preferita;
- garanzia di maggiore trasparenza del procedimento;
- quanto alla VIR, rafforzamento di autonomia e responsabilità delle singole amministrazioni, prevedendo la definizione, con periodicità quinquennale, di un piano di valutazione della regolazione (aggiornabile annualmente) in cui sono individuati gli atti, anche collegati tra loro, da sottoporre a verifica (tale novità si collega alla recente eliminazione, approvata con il decreto-legge n. 5 del 2012, dell'obbligo di ripetere ogni due anni la VIR su ogni atto normativo).

Nel 2012, si è svolta una consultazione con esperti del mondo scientifico ed accademico su un documento contenente tale nuova impostazione normativa; sono state raccolte osservazioni, contributi, riflessioni e proposte che hanno condotto ad una revisione del documento inizialmente elaborato. I contenuti della nuova disciplina sono stati sottoposti a consultazione pubblica sul sito del Governo dal 23 aprile al 31 maggio 2013.

Condizione necessaria per un effettivo miglioramento della qualità della regolazione resta sempre la volontà degli attori istituzionali ad un forte impegno nei confronti di tali strumenti; come l'OCSE ricordava già nel 1995, infatti, il primo ingrediente per un buon sistema di analisi delle norme è un chiaro *commitment* del vertice politico, che incentiverebbe gli stessi dipendenti pubblici a investire nella conduzione di tali analisi.

Riguardo alle relazioni ATN, si è detto che, dopo un biennio di rinnovata azione di rafforzamento dell'attività di riscontro da parte del DAGL, si è approfondita l'esperienza sulla griglia metodologica allegata alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2008.

I primi esiti di tale attività di studio e ricerca hanno fatto emergere la necessità di una riflessione sullo stesso testo della direttiva di riferimento per chiarire la formulazione di alcuni concetti metodologici che hanno comportato l'inserimento nelle ATN di analisi dal contenuto formale o di tipo "dichiarativo".

Ulteriori problematiche emerse nello studio sopra citato risiedono nella necessità di eliminare o riformulare alcune voci della griglia metodologica poco attinenti all'analisi tecnico-giuridica dei testi normativi e di inserire eventualmente alcune voci nella griglia che, al contrario, completino la dimensione dell'analisi giuridica svolta dalle Amministrazioni proponenti sull'iniziativa normativa in termini di corretto utilizzo delle fonti del diritto e di aderenza alle tecniche del *drafting* normativo.

In conclusione, l'accompagnamento delle iniziative normative con la relativa relazione AIR è un dato ormai consolidato delle istruttorie normative in ambito governativo; si conferma che l'ottica propria dell'AIR sta influenzando anche l'impostazione della relazione illustrativa: in tal senso, l'AIR – che è uno strumento per l'istruttoria e non il suo "fine" – ha consolidato la tendenza ad una integrazione organica dei documenti a corredo delle iniziative normative.

All'intendimento di rafforzare tale tendenza si coniuga anche l'azione di raccordo e monitoraggio del processo applicativo di AIR, VIR e ATN da parte delle amministrazioni centrali, proseguendo nelle iniziative di esame congiunto con le stesse sul piano metodologico nonché su quello della programmazione formativa.

Un punto da custodire è la strategicità di un approccio integrato all'utilizzo di tali strumenti, data la circolarità del processo di analisi *ex ante* ed *ex post* e la contiguità di analisi giuridiche e socio-economiche, con l'obiettivo di valorizzare le specificità ed eliminare sovrapposizioni e duplicazioni. in un quadro di razionalizzazione dei mezzi e delle risorse.

ALLEGATO A - Quadro comunitario ed internazionale

Quadro Comunitario

L'impegno dell'UE in favore delle PMI è stato ribadito nella lettera congiunta "A plan for growth in Europe" del febbraio 2012. Con essa i Primi Ministri dei Paesi membri, il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente dell'Unione si sono impegnati a sostenere il programma di riduzione del peso della normativa europea sulle imprese, attraverso l'adozione di nuovi obiettivi per ciascun settore e la definizione di nuove iniziative per offrire benefici tangibili all'industria e alle PMI.

Sempre nel febbraio 2012 il Consiglio dell'Unione Europea nelle conclusioni⁶ adottate con riferimento al futuro programma per una normativa intelligente ha invitato la Commissione a rafforzare l'applicazione del "test PMI", nel contesto del sistema integrato di valutazioni d'impatto ed a tenere in particolare considerazione gli utenti finali (imprese, specialmente PMI e microimprese, consumatori, pubblica amministrazione), attivandone la partecipazione alle procedure valutative, al fine di individuare i costi eccessivi, le incoerenze, le misure obsolete e inefficaci e di ridurre gli oneri normativi superflui.

Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la Comunicazione "EU Regulatory Fitness" (COM 2012 (746) final), che definisce la futura strategia in tema di qualità della regolazione.

Novità rilevante è il "Regulatory Fitness and Performance Programme" (REFIT). Il programma, che trae spunto dalla sperimentazione delle valutazioni ex post della regolazione (c.d. "fitness-checks") realizzata nel corso degli ultimi tre anni, è finalizzato all'individuazione di "oneri, incongruenze e misure inefficaci", ponendo attenzione anche agli oneri regolatori che derivano dall'applicazione della normativa comunitaria a livello nazionale e sub-nazionale. Attraverso il REFIT la Commissione dichiara di voler valutare, adottare e monitorare l'attuazione delle iniziative che produrranno "significative riduzioni di costo o semplificazioni".

⁶ Progetto di conclusioni del Consiglio su un futuro programma per una normativa intelligente che tenga in forte considerazione gli utenti finali, adottato dal Consiglio (Competitività) nella sessione del 20/21 febbraio 2012

La comunicazione non fornisce molti dettagli sulle modalità concrete di realizzazione del REFIT ma si limita a fornire informazioni generali relative a:

- ambito di applicazione: a partire dal 2014, con riferimento alle iniziative indicate nel programma di lavoro della Commissione, non saranno esaminate proposte di intervento prima che si sia conclusa la valutazione; il programma delle iniziative sottoposte al REFIT sarà pubblico e sottoposto a consultazione;
- alcune delle sue fasi: a seguito della individuazione delle aree di regolazione ritenute più rilevanti si procederà alla valutazione degli effetti prodotti, “*inclusi i costi e benefici, ove necessario*”.

Dalla Comunicazione emerge con chiarezza il legame tra REFIT ed AI (Analisi d’Impatto), a conferma dell’orientamento della Commissione di collegare analisi ex ante ed ex post della regolazione. Si chiariscono inoltre alcuni degli aspetti più dibattuti nel corso dell’ultimo anno: in particolare, rispetto all’AI la Commissione, pur impegnandosi ad innalzare ulteriormente la qualità della valutazione ex ante conferma il proprio approccio, dichiarando di non volersi affidare a valutazioni esterne (lasciando, quindi, inalterati ruolo e status dell’*Impact Assessment Board*). Quanto alla valutazione ex post, la Commissione ha annunciato nuove linee guida per il 2013: obiettivo prioritario è garantire l’utilizzo, in tempo utile, dei risultati delle valutazioni nella fase di ideazione delle policy.

Nel 2012 è stata istituita nel Parlamento una autonoma Direzione AIR che si occupa sia di valutare le analisi di impatto della Commissione, sia di effettuare analisi sui propri emendamenti.

Riguardo al rapporto dell’*Impact Assessment Board* per il 2012, emerge con chiarezza la necessità di migliorare le procedure valutative della Commissione, a fronte della complessità della grave crisi in atto e dell’esigenza di chiarire meglio i vantaggi delle nuove proposte normative, giustificando i costi di una regolazione necessaria in un contesto generale di *spending review*.

In particolare l’IAB ha posto in evidenza la qualità variabile delle AI presentate dalla Commissione, avendo riscontrato un aumento dei casi di inadeguatezza o incompletezza delle relazioni ed un conseguente maggior numero di richieste di ripresentazione, al proprio vaglio, di nuove valutazioni. Le raccomandazioni che il *Board* fornisce, al fine di incrementare la qualità delle analisi valutative, si sostanziano nell’individuazione di un margine di miglioramento metodologico nei seguenti aspetti essenziali:

- ottimizzare la pianificazione di tempo e risorse, a garanzia di un più elevato standard di qualità, coinvolgendo pienamente nella redazione delle relazioni le unità di supporto delle DG sin dalle fasi iniziali della procedura di valutazione;

- potenziare le consultazioni, rappresentando i diversi punti di vista degli *stakeholder* interessati attraverso un miglioramento della raccolta dati e della trasparenza dei risultati;
- argomentare i motivi della sussidiarietà degli interventi comunitari, in coerenza con i nuovi meccanismi introdotti con il Trattato di Lisbona⁷;
- illustrare una gamma di opzioni davvero alternative, svolgendo un'analisi approfondita su tutte le proposte, per migliorare anche la discussione politica nel processo normativo;
- approfondire gli impatti sociali, economici e ambientali;
- sviluppare la valutazione in termini quantitativi (costi/benefici);
- fare un migliore utilizzo delle valutazioni effettuate, definendo un quadro per futuri monitoraggi ed analisi.

In conclusione il *Board* si impegna ad innalzare ulteriormente la qualità delle analisi valutative, garantendo il miglioramento delle misure e delle regole che entreranno in vigore nel 2013.

OCSE - Rapporto 2012 sulla qualità della regolazione in Italia

L'OCSE ha recentemente pubblicato il rapporto "Better regulation in Europe: Italy 2012". Il rapporto fa parte di un progetto, avviato nel 2008, attraverso il quale l'Organizzazione si propone di analizzare lo stato di attuazione della riforma regolativa nei 15 paesi che formavano l'Unione europea prima dell'allargamento del 2004.

Nel rapporto, tra l'altro, vengono sottolineate alcune riforme attuate in Italia in linea con le raccomandazioni internazionali, tra le quali è anche il superamento di una certa frammentarietà di competenze in materia di *better regulation*. Nel porre in evidenza l'importanza degli interventi programmati ai fini del futuro sviluppo del Paese, l'OCSE rammenta anche la necessità di monitorare e controllare i progressi via via realizzati e di intensificare gli sforzi per la riduzione degli oneri amministrativi, anche in considerazione del fatto che il tasso di crescita nazionale si assesta al di sotto della media europea. Al contempo, l'OCSE individua alcune criticità che l'Italia deve risolvere per non vanificare gli effetti degli interventi posti in essere. In particolare, dal rapporto emerge l'inadeguatezza delle misure adottate nel nostro Paese in tema di trasparenza del procedimento regolativo. L'OCSE raccomanda maggiore qualità nell'operato degli organismi di

⁷In coerenza con il "nuovo" principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione può intervenire soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale (è la prima volta che viene inserito nei Trattati il riferimento ai livelli substatali) ma possono, per la portata o gli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

controllo della regolazione, il rafforzamento dei meccanismi di consultazione, ma anche l'individuazione di parametri che consentano ad organismi esterni di procedere alla valutazione dell'efficacia del programma adottato per migliorare la qualità della regolazione.

Considerando apprezzabili gli sforzi realizzati negli ultimi anni per dare attuazione all'Analisi di Impatto della Regolazione, l'Organizzazione segnala l'importanza di linee guida (la cui pubblicazione viene ritenuta prioritaria) e individua una serie di indicazioni di cui tener conto per migliorare il procedimento di analisi, includendo, tra l'altro, la necessità di determinare criteri di selezione delle proposte da sottoporre all'AIR per evitare che la quantità vada a discapito della qualità.

Inoltre, aggiunge l'OCSE, si dovrebbe far sì che le AIR realizzate siano più facilmente accessibili ai cittadini. Si giudica inoltre necessario istituire un sistema di incentivi e sanzioni per spingere le amministrazioni ad adeguarsi al cambiamento.

Il rapporto dell'OCSE non si esaurisce nell'individuazione delle criticità del sistema italiano, ma individua e valorizza numerose buone pratiche. Per quanto riguarda la consultazione, ad esempio, dal rapporto emerge che se da un lato, almeno a livello centrale, i processi di ascolto non risultano ancora sufficientemente strutturati, dall'altro la pratica della consultazione risulta ben radicata nelle Autorità Indipendenti (in particolare, viene citata l'AEEG - Autorità per l'energia elettrica e il gas). Allo stesso modo, le Autorità Indipendenti vengono menzionate come buoni esempi in materia di AIR.

Con particolare riguardo al livello regionale, l'Organizzazione ritiene necessario accrescere complessivamente la consapevolezza e le capacità delle amministrazioni locali per perseguire l'obiettivo del miglioramento della regolazione.

La disomogeneità e i divari rilevati nell'utilizzo sistematico degli strumenti di *better regulation* rappresentano una situazione di criticità da superare.

Quadro internazionale

Nel corso del 2012⁸ nell'ambito dei Paesi OCSE si è registrato un particolare interesse da parte di alcuni Stati del Sud America nella creazione di una Rete latino-americana per la *better regulation* e la competitività, finalizzata alla progettazione di meccanismi valutativi comuni ed alla attivazione di uno spazio di dialogo permanente, per l'individuazione e lo scambio di buone pratiche.

⁸ http://www.oecd.org/gov/regulatory_policy/bycountry.htm

In **Brasile** si rileva il PRO-REG - Programma di rafforzamento della capacità di gestione della regolazione, con supporto dell'Inter-American Development Bank, l'Ambasciata britannica in Brasile e l'Associazione brasiliana delle Agenzie di regolazione, che ha dato avvio, tra l'altro, alla sperimentazione in sei agenzie di un progetto pilota di RIA, finalizzato al miglioramento della qualità normativa: tra gli aspetti più rilevanti di tale processo di trasformazione si sottolinea il nesso tra l'attività normativa e la formulazione delle politiche pubbliche, il consolidamento dell'autonomia decisionale delle agenzie, la partecipazione sociale ai processi di *decision making* attraverso l'introduzione e il rafforzamento delle consultazioni.

Con il sostegno dell'OCSE anche il **Messico** ha accresciuto il suo impegno nell'ambito della riforma della regolazione e della competitività. La recente Conferenza " 3° Annual OECD-Mexican Ministry of Economy Conference on Regulatory Reform" tenutasi a gennaio 2012, ha costituito una significativa occasione di riflessione sui risultati raggiunti e sulle sfide future, in cui è stata presentata tra l'altro l'edizione 2012 della Guida OCSE sulla riforma della regolazione in Messico.

Significativo è stato, infine, nell'ambito di un Seminario parlamentare tenutosi nel marzo 2012 in **Cile**, un progetto di collaborazione dell'OCSE con il Servizio di valutazione delle leggi della Camera dei Deputati, concentratosi su rilevanti questioni istituzionali, metodologiche e di *governance* relativamente alle sfide e alle opportunità di miglioramento delle politiche pubbliche offerte dalla valutazione ex post.

ALLEGATO B - Esperienze in singole Regioni

Abruzzo

Si segnala l'approvazione della legge 8.8.2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale), il cui art. 3 impegna la Regione, nel rispetto di quanto previsto nello Statuto delle Imprese e dell'Imprenditore, a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

- a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
- b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo il contenuto e le modalità individuate da apposito Regolamento;
- c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

La Regione Abruzzo si impegna a garantire *"l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività"*. La Regione individua l'ufficio responsabile del coordinamento di tali attività impiegando, nei limiti del possibile, le risorse interne delle varie amministrazioni della Regione e ricercando tutte le forme possibili di collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare attuando sinergie specifiche con il sistema delle camere di commercio abruzzesi.

Basilicata

Da parte della Regione si è segnalato che, nel 2012, è stata effettuata l'ATN per i 14 disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, mentre per quanto attiene ad AIR e VIR la Regione non si è ancora data un'organizzazione che consenta l'attivazione delle metodologie per condurre le relative analisi.

Calabria

L'art. 3 del Regolamento regionale 29.11.2012, n. 11, recante "*Disposizioni relative all'Ufficio legislativo della Giunta regionale*" (Pubblicato nel B.U. Calabria 1° dicembre 2012, n. 22, S.S. 7 dicembre 2012, n. 3), stabilisce che l'Avvocatura regionale, mediante il Settore "Ufficio legislativo", espleti in particolare le seguenti funzioni: istruttoria dell'iniziativa legislativa della Giunta e verifica tecnico-formale dei testi unici; cura della qualità dei testi normativi e degli emendamenti proposti dalla Giunta regionale, anche con riferimento all'omogeneità e chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione ed il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti, nonché all'attuazione delle metodologie in tema di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); verifica delle relazioni e delle analisi appositamente predisposte a corredo delle iniziative legislative della Giunta regionale. Tali funzioni sono svolte su richiesta di parere da parte della Segreteria generale della Giunta regionale o dei dirigenti generali dei dipartimenti, ai fini della formulazione di proposte di deliberazione della Giunta regionale attinenti ad attività normativa.

Campania

Nella seduta del 19 luglio 2012 è stato approvato il regolamento interno del Consiglio regionale della Campania (Delib.C.R. 19 luglio 2012, pubblicata nel B.U. Campania 11 settembre 2012, n. 57).

L'articolo 82 del regolamento afferma che la Regione conforma il proprio ordinamento ai principi di qualità della legislazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. L'attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:

- a) programmazione normativa;
- b) manutenzione e riordino costanti della normativa;
- c) chiarezza, semplicità ed omogeneità dei testi normativi;
- d) rispetto delle regole di tecnica legislativa;
- e) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
- f) semplificazione delle procedure;
- g) libero accesso agli atti normativi;
- h) contenimento degli oneri amministrativi.

Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa operano in costante collaborazione.

Il Consiglio esercita in via preventiva e successiva la funzione di controllo e valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi in rapporto alle finalità perseguite.

All'articolo 83, è puntualizzato che al fine di conseguire il miglioramento della qualità della normazione, il Consiglio si avvale dei seguenti strumenti:

- a) analisi tecnico normativa (di seguito denominata ATN);
- b) agenda normativa;
- c) analisi di impatto della regolamentazione (di seguito denominata AIR);
- d) analisi di fattibilità;
- e) verifica di impatto della regolamentazione (di seguito denominata VIR);
- f) consultazione;
- g) clausole valutative;
- h) relazione tecnico-amministrativa;
- i) semplificazione, manutenzione e riordino costante del sistema normativo;
- l) drafting normativo.

L'articolo 84 inquadra l'ATN come verifica dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accertamento della sua conformità alle fonti sovraordinate e del

rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali nonché verifica, sotto l'aspetto formale, della corretta formulazione delle proposte normative. L'ATN è effettuata dal dirigente in posizione di studio e di ricerca o suo delegato assegnato alle strutture amministrative preposte all'assistenza delle Commissioni consiliari, prima dell'esame del provvedimento in Commissione mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.

Si prevede esplicitamente anche l'Agenda normativa (articolo 85), nella quale sono illustrati gli interventi qualificanti dell'azione normativa di iniziativa della Giunta regionale, presentata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale che la approva con apposita risoluzione che può contenere integrazioni e modifiche e impartire indirizzi e direttive.

L'articolo 86 concerne AIR ed analisi fattibilità. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo di particolare significatività ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative; l'AIR è mirata a verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo ed orientare il titolare dell'iniziativa legislativa e regolamentare verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.

L'analisi di fattibilità degli atti normativi è rivolta ad accertare, nella fase di progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima e allo stato di efficienza delle condizioni operative dagli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sul testo in esame. Il Consiglio assicura l'adeguata divulgazione degli esiti delle analisi di impatto e di fattibilità svolte, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio a cura della Commissione competente per materia.

L'articolo 87 inquadra la VIR come attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Il Consiglio assicura l'adeguata divulgazione degli esiti delle valutazioni di impatto svolte, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio a cura della Commissione competente per materia.

Ai sensi poi dell'articolo 88 la Regione promuove idonee forme di consultazione come strumento di miglioramento della qualità normativa, secondo i principi di partecipazione sanciti nello Statuto.

Una disposizione particolare (art. 90) riguarda le clausole valutative: disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano anche i soggetti preposti alla produzione di dette informazioni, le modalità ed i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse, le eventuali risorse finanziarie necessarie. Le informazioni prodotte in attuazione di una clausola valutativa sono esaminate dalle Commissioni competenti per materia, le quali possono formulare valutazioni in merito e trasmetterle ai soggetti che hanno prodotto l'informazione.

Si contemplano anche missioni valutative (art. 89), cioè iniziative volte ad analizzare l'attuazione delle leggi regionali e a valutare gli effetti delle politiche con modalità che garantiscono la terzietà e l'imparzialità dell'analisi; i progetti di missione valutativa sono elaborati dalle Commissioni consiliari competenti per materia.

Da considerare anche la previsione (Art. 94) sul *drafting* normativo. Il Consiglio si impegna ad unificare i manuali statali e regionali in materia di *drafting*, prevedendo, altresì, idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un indice di qualità nonché l'utilizzo di formule standard riferite a fattispecie normative tipiche. Particolare attenzione deve essere posta all'analisi del linguaggio normativo ed alla creazione di idonei glossari regionali. Come indicato dalla norma, gli elementi di *drafting* e di linguaggio normativo che devono essere considerati sono:

- a) l'individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso;
- b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;
- c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;
- d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo;
- e) le indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto;
- f) la verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato del procedimento.

Il Consiglio regionale cura l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla legislazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, leggi e regolamenti regionali approvati nel periodo considerato. Il Consiglio conforma il Rapporto alle intese definite con le altre Assemblee legislative e con la Conferenza permanente delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, per la redazione coordinata di tale tipo di documento. Il rapporto illustra anche gli esiti della eventuale valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche. Il Consiglio, attraverso la competente struttura preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, assicura idonee forme di pubblicazione e divulgazione del Rapporto sulla legislazione anche sul sito istituzionale del Consiglio.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna nel corso del 2012 si è dispiegato in particolare l'impegno per l'attuazione della L.r.n. 18/2011 (*Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione*), orientato a garantire un'applicazione sistematica degli strumenti di valutazione già vigenti, quali l'AIR, la VIR, l'ATN e la MOA. Momenti attuativi sono rappresentati dall'istituzione del "Tavolo permanente per la semplificazione" e del "Nucleo tecnico" a supporto del tavolo, come emerge dal verbale del 12/09/2012 VI Commissione.

Lazio

Si segnala il regolamento regionale 20 giugno 2012, n. 12 (pubblicato nel B.U. Lazio 3 luglio 2012, n. 25), recante disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa).

Il regolamento disciplina in particolare le modalità di svolgimento dell'analisi d'impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI), oltre che

le modalità di funzionamento del Comitato delle micro, piccole e medie imprese, di cui all'articolo 5 della L.R. n. 8/2011.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, da parte della Giunta regionale, dell'Unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa, alla quale è affidato il compito di effettuare l'AIEPI e di redigere la relativa relazione tecnico-economica. L'Unità, per l'effettuazione dell'AIEPI, collabora con le strutture regionali proponenti l'atto normativo e con le strutture addette all'attività normativa della Giunta e del Consiglio regionali e si avvale del supporto tecnico di Sviluppo Lazio S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste dall'AIEPI e per la redazione della relazione tecnica-economica contenente le risultanze della stessa AIEPI.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligatorietà dell'AIEPI per tutti gli atti normativi, sia legislativi che regolamentari, riguardanti le micro, piccole e medie imprese (MPMI).

L'articolo 4 delinea il procedimento dell'AIEPI, le cui risultanze comunque non sono vincolanti per la Giunta e il Consiglio regionali e sono adeguatamente pubblicizzate, su uno spazio dedicato, all'interno del sito web regionale.

I criteri e le modalità di svolgimento dell'AIEPI sono previsti nell'Allegato A; in particolare l'AIEPI si articola nelle seguenti attività:

1. Analisi del quadro normativo, a livello europeo, statale e regionale.
2. Individuazione delle esigenze di natura sociale, economica e giuridica che hanno determinato l'Amministrazione a proporre l'intervento normativo.
3. Consultazione degli stakeholders così articolata: individuazione degli obiettivi; individuazione delle tecniche, dei soggetti da consultare, della durata, dell'oggetto ed elaborazione dei risultati (sono indicati e descritti come strumenti tecnici: inchieste campionarie, panels, focus group, procedure di "notice and comment").
4. Rielaborazione dei contenuti dell'intervento normativo alla luce delle risultanze della consultazione.
5. Individuazione degli obiettivi generali e specifici dell'intervento normativo, scegliendo per ciascuno di essi, laddove possibile, idonei indicatori quantitativi.
6. Individuazione dell'ambito dell'intervento, nei suoi confini oggettivi (attività interessate - ambito territoriale - settori di attività economica coinvolti) e soggettivi (destinatari diretti - altri soggetti coinvolti - amministrazioni destinatarie dirette ed indirette), con particolare riferimento all'impatto sull'organizzazione delle MPMI e, in termini differenziali, sulle Grandi Imprese.
7. Elaborazione delle opzioni: opzione 0 (*status quo*, vale a dire lasciare inalterato il quadro normativo) e opzioni di intervento normativo, indicando per ciascuna opzione:

- caratteristiche; presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali; criticità; possibilità di attuazione.
8. Valutazione dell'impatto economico delle opzioni di intervento ritenute rilevanti e attuabili, attraverso l'analisi del rapporto tra costi e benefici, articolata in: analisi finanziaria (analisi, per tutto l'arco di vita del progetto, dei costi e benefici dell'intervento, ricavati dal flusso di cassa e dalla situazione patrimoniale di ciascuna delle unità operative interessate alla gestione dell'intervento stesso), analisi economica (finalizzata a determinare il contributo dell'intervento, con riferimento ai piani di sviluppo economico di medio-lungo periodo ed al suo impatto economico e sociale su tutta la collettività regionale, valutandone gli effetti economici diretti ed indiretti; con riguardo al benessere sociale, ne devono essere valutate sia le componenti collegate al reddito - consumo, investimenti, occupazione -, sia quelle di natura sociale, quali equità, salute, istruzione), analisi di sensibilità dei risultati (verifica dell'affidabilità dei risultati costruendo scenari alternativi).
 9. Individuazione dello strumento tecnico-normativo più appropriato: legge e/o regolamento.
 10. Compilazione della relazione sulle risultanze dell'AIEMI e trasmissione della stessa al Comitato delle micro, piccole e medie imprese ai fini della formulazione del parere motivato.

Come comunicato dalla Regione, è stato istituito, con determinazione della Direzione regionale attività della Presidenza n. A 2742 del 3 aprile 2012, un ufficio denominato "Analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione" all'interno dell'Area affari giuridici e legislativi, con il compito di coordinare e sovrintendere all'applicazione ai diversi interventi normativi di iniziativa o competenza della Giunta regionale, delle metodologie di AIR e VIR.

E' stata predisposta una proposta di modifica del regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta, per disciplinare procedure AIR e VIR con riferimento anche a modelli utilizzati da altre amministrazioni.

Nella fase di redazione delle proposte di legge regionale di iniziativa della Giunta, si è implementato l'inserimento di clausole valutative.

L'Area affari giuridici e legislativi ha svolto l'ATN sulle proposte di legge regionale e di regolamento di iniziativa della Giunta, con riformulazione del testo trasmesso dai diversi assessorati. In Consiglio regionale, l'ATN è stata effettuata dal Servizio legislativo con redazione

di schede e di una relazione, trasmesse ai Presidenti di Commissione su ogni proposta di legge assegnata, raggiungendosi nel 2012 il numero di 83 ATN.

Liguria

Da segnalare l'adozione della legge regionale 7 luglio 2012, n. 1 (pubblicata nel B.U. Liguria 15 febbraio 2012, n. 1, parte prima), recante norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri, il cui art. 4 stabilisce che la Regione, nel dettare norme destinate ad avere effetti sulle imprese, si attiene ai principi di chiarezza e snellezza delle procedure e di adeguatezza, proporzionalità e gradualità degli oneri burocratici e amministrativi, compresi gli obblighi di dichiarazione, tenendo conto della dimensione delle imprese destinatarie, del numero di addetti e del settore merceologico di attività e si dota di strumenti di analisi preventiva e di verifica successiva degli effetti degli atti normativi. La L.r. n. 1/2012 promuove tra l'altro la semplificazione del contesto legislativo e amministrativo e la riduzione degli oneri amministrativi, anche sulla base della concertazione con le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale.

Rilevante è anche l'adozione della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Pubblicata nel B.U. Liguria 11 aprile 2012, n. 6, parte prima), concernente "Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva", che fa seguito ad attività di analisi dell'impatto della regolamentazione svolta ai fini della predisposizione dell'intervento normativo.

L'articolo 27 della legge regionale n. 12/2012 prevede che la Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore del testo unico, presenti una relazione al Consiglio regionale per verificarne il raggiungimento degli obiettivi, in particolare sulla base dei seguenti indicatori:

- a) riduzione del numero delle istruttorie per le varianti alle autorizzazioni già rilasciate;
- b) riduzione dei tempi medi per poter iniziare l'attività, a partire dal momento di presentazione della domanda;
- c) livello di informatizzazione della procedura autorizzativa, con conseguente fruibilità dei dati anche ai fini programmatori della Regione.

Nel 2012, inoltre, l'Ufficio di Presidenza ha avviato, a titolo sperimentale, l'ATN sulle proposte di legge di iniziativa consiliare, attraverso l'utilizzo di una scheda che prevede:

- l'individuazione del contesto normativo (compatibilità dell'intervento con: l'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali; la normativa statale di riferimento; la normativa regionale; la normativa nelle altre Regioni);

- la verifica di legittimità costituzionale;
- lo svolgimento di attività di *drafting*.

Marche

Nel corso del 2012, la Regione ha posto le basi per la definizione di una strategia di attuazione dello SBA attraverso la stesura del “Piano regionale di attuazione dello SBA”, da adottare entro il primo semestre del 2013.

Inoltre, la Giunta regionale ha presentato a luglio 2012 un pdl “*Legge di innovazione e semplificazione amministrativa*” che prevede l’adozione:

- dell’analisi di fattibilità e dell’AIR quali strumenti per la valutazione socio-economica preventiva degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni (*art. 5*);
- di tecniche di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) ai fini della semplificazione amministrativa ed in coerenza con gli obiettivi imposti dall’Unione europea (*art. 29*).

Sicilia

Con l’insediamento del nuovo Governo regionale, è stato aggiornato ed è stato sottoposto al Presidente della Regione, lo schema di disegno di legge recante “*Disposizioni in materia di qualità di regolazione*”, che prevede che la Regione verifichi ex post ed ex ante l’incidenza e l’impatto dei provvedimenti regolativi sui destinatari, delineando contenuti di AIR, VIR e ATN e rinviando ad un decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta regionale, per definire:

- tempi e modalità dell’ATN;
- metodologia, criteri generali e procedura dell’AIR, comprese le consultazioni e casi e modalità di esenzione ed esclusione; è comunque esclusa l’AIR per modifiche statutarie, mero recepimento di norme nazionali o sovranazionali, legge di bilancio, interventi dettati da necessità ed urgenza, interventi con costi di conformità nulli o di scarsa entità per i destinatari;

- metodologia, criteri generali, procedura e casi di effettuazione della VIR, fatte salve le previsioni di eventuali clausole valutative;
- regole tecniche di redazione dei testi normativi.

Toscana

Con Delib.G.R. 11 dicembre 2012, n. 1076 (Pubblicata nel B.U. Toscana 27 dicembre 2012, n. 52, parte seconda), è stato approvato il “Documento d'attuazione del Progetto integrato di sviluppo - PIS. Semplificazione”.

Tale documento esplicita l'impegno della Regione di porre la semplificazione come principio cardine nella produzione normativa, nella formulazione delle politiche pubbliche e nella definizione dei processi organizzativi interni della PA, proseguendo e sviluppando il percorso tracciato dalla L.R. 40/2009.

L'intento dichiarato è quello di trasformare la pubblica amministrazione in un facilitatore dello sviluppo, velocizzando e snellendo i processi decisionali e le procedure, al fine di migliorare la vita ai cittadini e alle imprese, per contribuire in tal modo a rilanciare la competitività del sistema economico toscano.

Viene prestata attenzione alle esigenze delle PMI, spina dorsale del sistema produttivo italiano e toscano, per il recepimento delle previsioni dello Small Business Act (in primis il principio di proporzionalità e di gradualità nell'introduzione di nuovi oneri o adempimenti - L. 180/2011 - “Statuto delle imprese”).

Nella parte I del documento, la linea di intervento 1 riguarda “Misurazione e riduzione dei tempi burocratici e degli oneri amministrativi (MOA) che gravano su cittadini e imprese e valutazione d'impatto”.

L'intervento è diretto a dare avvio a un'attività sistematica di valutazione ex ante degli oneri amministrativi introdotti e/o eliminati da provvedimenti normativi, da affiancare all'attività già in corso di MOA ex post sulla legislazione vigente, al fine di prevenire la formazione di nuovi oneri burocratici in sede di emanazione dei provvedimenti. Con l'avvio di un'attività di MOA ex ante si intende intervenire sui flussi dell'attività legislativa e amministrativa prima della loro adozione, al fine di prevenire un inutile appesantimento delle procedure.

Sotto il profilo metodologico, viene rilevato che le tecniche di valutazione utilizzabili potranno variare a seconda dei casi e della rilevanza dei provvedimenti. La valutazione ex ante potrà pertanto:

- concretizzarsi in una vera e propria misurazione degli oneri amministrativi imposti dal provvedimento di futura emanazione (MOA ex ante);
- limitarsi alla redazione di un bilancio di regolazione sotto forma di elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati dai singoli provvedimenti di futura emanazione.

Viene precisato che l'elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati (bilancio di regolazione) dal provvedimento di nuova emanazione ha natura prettamente ricognitiva degli oneri introdotti, modificati ed eliminati dall'atto e non comporta stime monetarie e che la sua redazione deve indurre il soggetto competente a focalizzare l'attenzione sul carico burocratico imposto dal provvedimento in raffronto agli interessi pubblici da tutelare. La redazione dovrebbe pertanto essere effettuata sulla base di uno schema standard di riferimento che, oltre a costituire una guida per la compilazione, garantisca omogeneità agli elenchi predisposti dai diversi soggetti.

Lo schema standard può articolarsi in due sezioni:

- Sezione 1 Schede descrittive per tipologia di onere informativo: contenente le schede da compilare per ciascun onere informativo introdotto ex novo, modificato rispetto alla disciplina vigente o eliminato dall'atto e diretta a fornire per ogni onere la descrizione di cosa cambia per i cittadini e le imprese;
- Sezione 2 Quadro riepilogativo contenente una tabella riassuntiva degli oneri introdotti, modificati od eliminati e diretta a fornire la base informativa per un giudizio qualitativo sul bilancio di regolazione del provvedimento.

La MOA ex ante rappresenta una valutazione più approfondita di natura sia qualitativa che quantitativa, da circoscrivere ai provvedimenti di nuova emanazione con un impatto rilevante in termini di oneri informativi. Essa fornisce stime monetarie degli oneri amministrativi connessi agli obblighi informativi introdotti, modificati o eliminati dalla proposta di provvedimento e si basa sulla partecipazione attiva degli stakeholders, agevolando così l'identificazione di opzioni di intervento rispondenti alle esigenze dei destinatari.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione, alla luce delle peculiarità delle due forme di valutazione:

1. la MOA ex ante potrà essere limitata a quegli atti normativi (leggi e regolamenti) o provvedimenti amministrativi (deliberazioni di Giunta) che rispondono ai seguenti criteri:
 - a) regolano l'esercizio dei poteri autorizzatori, concessori o certificatori nei confronti di cittadini o imprese;

- b) disciplinano l'accesso ai servizi pubblici da parte degli utenti;
 - c) disciplinano la concessione di benefici a cittadini o imprese (come quelli fiscali o monetari).
2. Gli Elenchi degli oneri introdotti o eliminati saranno invece redatti per gli atti normativi e amministrativi regionali non sottoposti a MOA ex ante.

Saranno comunque fatti salvi dalla valutazione ex ante, sia sotto forma di MOA che di bilancio di regolazione, gli atti normativi di principio o di indirizzo generale non applicabili in assenza delle relative norme attuative. Elenchi e MOA ex ante dovrebbero accompagnare il provvedimento e essere pubblicati sul sito web della Regione. Entro il 31 marzo di ogni anno, il settore Strumenti della valutazione, programmazione negoziata e controlli comunitari della DG Presidenza potrebbe predisporre e trasmettere alla Giunta una relazione complessiva sull'attività di redazione degli elenchi svolta nell'anno precedente, valutandone l'impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi.

Nel documento, l' Azione 1.03 riguarda specificamente "Valutazione di impatto e MOA ex ante"

Viene così rilevato che l'avvio di un'attività sistematica di valutazione ex ante degli oneri amministrativi introdotti e/o eliminati implica l'elaborazione di una proposta metodologica complessiva diretta a definire l'ambito di applicazione della MOA ex ante, la metodologia, i soggetti deputati alla verifica, le forme di pubblicità, nonché le modalità organizzative per lo svolgimento dell'analisi, in particolare le modalità per la selezione dei provvedimenti da sottoporre a MOA ex ante.

Tale tipo di valutazione infatti interviene sui flussi dell'attività legislativa e amministrativa prima della loro adozione e comporta quindi l'inserimento di una fase ulteriore nel processo di formazione degli atti, con i conseguenti adattamenti organizzativi necessari.

Oltre alle attività di MOA ex-ante, l'azione è diretta a rendere sistematica l'Analisi di impatto della regolazione (AIR), con particolare riferimento alla valutazione di impatto sulle PMI delle nuove iniziative legislative e amministrative (test PMI). Ciò al fine di garantire l'osservanza del divieto di *goldplating*, l'applicazione del principio di proporzionalità, il rispetto di quanto disposto dall'*art. 6* della L. 180/2011 ("Statuto delle imprese"), nonché soddisfare il criterio di condizionalità ex ante costituito dal test PMI.

Sempre nel documento, premesso che la Regione dispone delle professionalità necessarie per la realizzazione sia di AIR che di test sulle PMI - in quanto l'attività di AIR, avviata nel 2001 con la L.R. 55/2008 è stata successivamente istituzionalizzata quale parte integrante del processo legislativo - viene in particolare sottolineato che lo svolgimento di tali analisi ha come presupposto indispensabile periodiche ricognizioni a frequenza semestrale dei provvedimenti legislativi e

regolamentari di futura emanazione con impatto sulle imprese, in modo da poter programmare per tempo l'attività di valutazione e poter utilizzare i risultati in sede di elaborazione dei provvedimenti.

Viene dato atto ancora che l'applicazione del test PMI è anche oggetto dei lavori del Tavolo tecnico interistituzionale AIR VIR istituito in ambito Conferenza Unificata per il raccordo tra le attività di analisi di impatto di Stato, Regioni ed EE.LL., cui la Toscana partecipa.

Tra le fasi attuative dell'azione, oltre alla partecipazione ai lavori del predetto Tavolo tecnico interistituzionale, si segnala la realizzazione nel 2012 di corso di formazione sull'AIR per il personale regionale, l'elaborazione di proposta per applicazione MOA ex ante, l'avvio di un'attività sistematica di predisposizione di elenchi degli oneri informativi introdotti ed eliminati, la prima sperimentazione di MOA ex ante.

Veneto

La Regione Veneto, con l'adozione del nuovo Statuto Regionale (approvato l'11 gennaio 2012), ha dato rilevante impulso - art. 23 - alla disciplina relativa a *"Qualità e impatto delle leggi"*, disponendo che *"Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per favorire la qualità della legislazione e la certezza del diritto, per verificare preventivamente l'impatto e la fattibilità dei progetti di legge e per valutare gli effetti realizzati nell'applicazione delle leggi"*.

ALLEGATO C - Tabella di riepilogo delle sperimentazioni realizzate e in fase di completamento nelle 4 Regioni Convergenza nell'ambito del progetto POAT-DAGL

Regione	Oggetto della sperimentazioni/supporto redazione Testi Unici
Calabria	<ul style="list-style-type: none"> Sperimentazione AIR, ATN e Drafting sulla proposta di legge regionale di riforma delle Aree di Sviluppo Industriale ex l.r. 38/2001
	<ul style="list-style-type: none"> Sperimentazione delle tecniche di Drafting e ATN sul TU in materia di Cultura e Beni Culturali ai sensi della legge regionale n. 29 del 10 agosto 2011
Campania	<ul style="list-style-type: none"> Capo V del TU della Attività Produttive predisposto dall'AGC 12
	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione Clausola Valutativa prevista all'art. 21 della Legge Regionale n. 15 del 6 novembre 2008 "Disciplina per l'attività di agriturismo"
	<ul style="list-style-type: none"> Sperimentazione di tecniche di Consultazione, AIR e ATN su un Testo di riordino in materia dei Beni Culturali
	<ul style="list-style-type: none"> Sperimentazione ATN (sulla base del modello predisposto dal settore legislativo della GR Campania) sulla PdL 340 "Istituzione del marchio etico regionale"
Puglia	<ul style="list-style-type: none"> Sperimentazione VIR, con Servizio Programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria, sugli ambiti di intervento (accreditamento, autorizzazione e affidamento) selezionati dalla l.r. n. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e relativo regolamento di attuazione
	<ul style="list-style-type: none"> Sperimentazione AIR in tema di attuazione normativa in materia di formazione per il lavoro/apprendistato
	<ul style="list-style-type: none"> Supporto per la realizzazione di una AIR su un provvedimento in materia di mobilità e qualità urbana
	<ul style="list-style-type: none"> Sperimentazione ATN su un provvedimento in materia di valorizzazione e tutela dei beni culturali
Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> Sperimentazione AIR, ATN e Drafting sul disegno di legge regionale individuato di concerto con l'Amministrazione regionale, riguardante il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti strategici di produzione di energia
	<ul style="list-style-type: none"> Sperimentazione AIR, ATN e Drafting sul disegno di legge regionale individuato di concerto con l'Amministrazione regionale, riguardante l'istituzione ed il funzionamento dell'Anagrafe Regionale degli Studenti

PAGINA BIANCA

€ 4,40



170830001850